

NICOLA PUTORTI

LEZIONI

DI

PAPIROLOGIA GIURIDICA

V. FERRARA - EDITORE - MESSINA

1

LEZIONI
DI
PAPIROLOGIA GIURIDICA.

La papirologia è la scienza che studia i papiri, essa insegna il metodo d'interpretare, trascrivere, commentare i manoscritti che vanno sotto questo nome. La papirologia, sorta da poco tempo, può dirsi fra le scienze moderne, una delle più recenti. Possiede già una vasta letteratura giuridica, storica, letteraria, religiosa e sociale derivata dallo studio delle vaste collezioni possedute in massima parte da Mousé, edite da dotti di varie nazioni e provenienti soprattutto da immense ed abbondanti scoperte fatte in Egitto da Istituti scientifici ed accademici di paesi europei ed extraeuropei, che con grande entusiasmo si diedero alla ricerca. Per tale entusiasmo noi possiamo dire essere avvenuto oggi per i papiri quel che avvenne nel nostro Rinascimento circa gli antichi Codici greci e latini; in quanto, con la medesima gioia con cui vennero allora tratti dai chiostri dove giacevano sconosciuti, i monumenti della letteratura

1 = Putorti = Papirologia

classica per cui fu aperta una nuova era al pensiero umano, usosi così libero ed elevato, vengono oggi risu-
 mati dagli scavi eseguiti metodicamente, interi archi-
 vi con migliaia di preziosissimi documenti. L'etimolo-
 gia della parola "papiro" (greco; papyrus) è incerta, for-
 se deriva dall'egiziano pa-p-ur, che significherebbe "pian-
 ta del Nilo". Stando a Plinio, tale pianta sarebbe coltivata
 in Egitto e precisamente nelle acque stagnanti del Nilo, nelle
 Libiade, nella Siria e nell'Eufrate presso Babilonia. Otto-
 mano, secondo Plinio, le qualità di carta papiracea. Var-
 rone ne fa risalire l'invenzione ai tempi di Alessandro il
 Grande, mentre essa data da tempi remotissimi: numerosi
 sono, infatti, i documenti che rimontano all'Egitto Fara-
 nico. La lavorazione del papiro continuò nell'Egitto, poi
 sotto gli Arabi. Due o tre secoli dopo si lavorò anche in
 Sicilia. La carta di papiro, nell'antichità e nel Medio-
 Evo, fu adoperata tanto per uso letterario che diploma-
 tico; ed anche posteriormente all'invenzione della per-
 gamena si continuò l'uso del papiro per libri, scritture
 private, lettere e documenti. I papiri possono dividersi in
 tre grandi classi:

- 1) Ercolanesi
- 2) Greco-Egizi
- 3) Letterari e diplomatici.

I papiri ercolanesi si devono alle scoperte iniziate più

di un secolo e mezzo addietro in Ercolano presso Napoli,
 sotto Carlo III di Borbone. Sono in numero di circa
 2000 e scritti la massima parte in greco, pochissimi in
 latino. Appartenevano forse alla biblioteca del filosofo
 Filodemo, e sono interessantissimi soprattutto per le co-
 gnizioni filosofiche che si apprendono, specie per le co-
 gnizioni di filosofia pitagorica. Conservansi presso il Mu-
 seo di Napoli. - Pessimo stato di conservazione, essendo
 stati estratti carbonizzati dagli scavi che disotterrarono
 la città distrutta dal Vesuvio, nel 79 dopo Cristo.
 Grazie al metodo della camera umida praticata dal
 Piaggio, fu possibile aprire i detti papiri e staccare le
 singole pagine. La pubblicazione fu affidata all'acca-
 demia Ercolanesa, fondata da Carlo III. La prima col-
 lezione avuta dal 1793 al 1855 si compone di undici
 volumi contenenti facsimili, trascrizioni e commenti, la
 seconda dal 1861 al 1877 consta pure di undici volumi
 contenenti soltanto disegni, già pronti e incisi prima
 del 60, ma tirati e pubblicati con un decreto di Im-
 brioni. Il resto giace ancora in disparte.

È augurabile che presto venga edito e commentato
 tutto il resto.

I papiri greco-egizi contano pochi decenni di
 vita, e la loro storia sa di leggendario, quasi d'inve-
 rosimile.

Il primo documento scoperto risale al 1778, in cui
 da taluni Arabi fu offerto ad un negoziante europeo
 l'acquisto di 62 papiri. Egli ne acquistò uno solo;
 gli altri furono distrutti dagli Arabi indispettiti. L'uno
 venne in seguito acquistato dal Cardinale Stefano Bor-
 gia; studiato in seguito fu pubblicato nel 1779.

Risale al 191-192 dopo Cristo e contiene liste
 di lavoranti adibiti all'escavazione dei fossi ed

4 5
all'indagine nella città di Arsinoe. Il vero momen-
to, però, del risveglio delle scoperte papirologiche si
manifesta - strana coincidenza - un secolo dopo dalla
data della prima scoperta: nel 1877 fu rinvenuto un
numero singolare di documenti pregevolissimi negli
scavi del Fayoum, il che fece formare la convinzione
che nelle immense città antiche dell'Egitto si classe-
ro ancora documenti simili, e pertanto furono ini-
ziati scavi ed esplorazioni, da allora ad oggi, siste-
maticamente e senza interruzione. Le prime scoper-
te avvennero negli scavi della città di Fayoum in
Egitto, ed in questa regione esse si susseguirono ab-
bondantemente. Il merito principale di tali ricerche
va attribuito all'Inghilterra e propriamente alla So-
cietà "Egypt Exploration Fund", le cui ansiose pre-
mere sono state coronate dai più felici risultati. Le
quono la Germania, la Francia, la Svizzera, l'Ita-
lia, l'antico Impero Austro-Ungarico, il Belgio, la
Grecia, la Russia, gli Stati Uniti, ecc. ecc. Grande
è ormai la schiera dei papirologi appartenenti a
dette nazioni, e fra gli Italiani vanno menzionati
il Vitelli, il Lombroso, il Calderini, lo Schiapparelli,
il Breccia, lo Scialoja, il Gatti, a cui è da aggiun-
gere una numerosa serie di altri che rivolgono le
indagini, per trarre, dalla ricchissima miniera di
fonti partito di ricerche storico-giuridiche. Il più
insigne fra costoro è V. Araucio Ruiz. Per tali motivi
noi possiamo ripetere col Abitteis essere il secolo XX
quello della papirologia, mentre quello precedente fu
dell'epigrafia. A mezzo di questa noi potremo ap-
punto, come dice il Bonfante, "sentire la voce di
una più vasta umanità e penetrare più addentro
nella conoscenza della vita e degli ordini antichi,"

laddove a mezzo della papirologia sentiamo nella più
intima latenza della storia sociale e giuridica di un da-
to popolo.

Dallo studio delle lotte fra potenti e potenti, fra
stati e stati, nazionalità e nazionalità, quale si è
offerta dalle iscrizioni d'indole pubblica, noi, col
sussidio dei papiri, siamo oggi trasferiti allo studio,
alla osservazione del movimento di masse, di cure,
d'attività intensa e travagliata di borghesi e di umi-
li, di organizzazioni di classi sociali e di conflitti
fra i vari diritti. Chiara ci balza davanti l'influen-
za sentita nell'ultima fase del diritto romano, e la
trasformazione di questo, in maniera radicale e
sollecita. Merce lo studio dei papiri chiaro emerge
come il diritto romano, trasmesso ed imposto alla
civiltà europea, non è il puro diritto di Roma, ma
una creazione dell'antica civiltà mediterranea, cui
Greci ed Orientali collaborarono in misura non as-
solutamente inferiore a quella di Roma. L'immen-
sa mole dei documenti scoperti scrutando il deserto,
le mummie, i luoghi di rifugio, riguarda la sola re-
gione dell'Egitto, la quale, fortunatamente, non è
solo il territorio di più antica civiltà, ma anche
quello in cui agli indigeni si aggiunsero i Persia-
ni, i Greci, gli Ebrei, i Romani, gli Arabi, popo-
lazioni tutte che non si fusero mai: anche oggi l'E-
gitto presenta la prerogativa d'una ben nella stra-
nificazione di popoli, forse l'unica al mondo.

Vengono così a formarsi le basi di una nuova
disciplina, che è il diritto comparato dell'antichità,
disciplina che, di fronte alla odierna scienza cor-
rispondente, ha il pregio es. uriale del carattere sto-
rico e continuativo; giacché i vari diritti che si

comparans sans vists ognuno nelle fasi successive.
Cio' elimina o diminuisce il pericolo massimo del diritto comparato, per cui accade spesso che, illuso dalle funzioni più appariscenti, l'indagatore metta a riscontro istituti della più diversa natura, argo-mentando generi irrazionali e deviando la ricerca dalla sua vera direzione. Nei papiri l'uso della terminologia romana che si impone dovunque, può indurre in abbagli; ma dalla copia dei documenti apparisce chiaro che il kyrios non è la romana tutela del sesso, ma una quasi tutela, come si esprime Gaius; che la diatitete non è il testamento ma un quasi testamento, come dice Plinio; allo stesso modo che le divinità greche non sono perfettamente quelle romane, nonostante le popolari antiche assimilazioni basate sopra vaghe analogie di funzioni.

I papiri egiziani finora editi sono alcune migliaia. E poiché essi riflettono tutte le manifestazioni della vita del popolo cui appartengono, sarebbe desiderabile venire presto alla compilazione d'un capus papyrorum per materia e sistematicamente ordinato. Qualche tentativo di sistemazione del materiale s'è fatto, ma finora è troppo poco. Lo stato dei papiri è generalmente lacunoso; al che è dovuta la mancanza della pubblicazione. Non però vi sono dei papiri interi, che si offrono ad un regolare studio. La parte lacunosa però è spesso supplita nei documenti giuridici, in quanto che si ripetono spesso formule che nei documenti mutili possono essere sostituite da altre integre in simili documenti. Sono preziose in tal senso anche le strisce superstite

agli interi documenti, le quali trovansi sparse nei vari musei e nelle collezioni private.

Lingua dei papiri.

Per lo studio dei papiri greco-egizi occorre pure la conoscenza della lingua e del diritto dei Greci, nonché delle consuetudini e delle vicende economico-sociali di costoro. La lingua greca è generalmente più usata. Essa, importata dai Macedoni, si affermò sotto i Tolomei nella cui epoca divenne la lingua ufficiale dello Stato, e quindi dei tribunali, e nell'uso rimase anche sotto i Romani. La latina è meno usata; molto più la egiziana. Questa si distingue in: A) geroglifica da destra verso sinistra e viceversa, distribuita dall'alto in basso, in colonne; B) ieratica, riduzione dalla prima per i testi funebri, condotta da destra verso sinistra (importante il libro dei morti), durata fino al primo periodo dell'Impero Romano; C) demotica dall'VIII^o sec. av. Cr. al V^o sec. d. Cr. Quest'ultima è sviluppo della ieratica. Fu usatissima sotto i Tolomei ed impiegata nei documenti giuridici. Vi s'incontrano difficoltà per numerosi legamenti e abbreviature.

Nell'epoca più tarda si notano mescolanze di parole greche.

Si possiedono anche papiri tacligrafici, da cui si vedono caratteri di due alfabeti sconosciuti e fin oggi indecifrabili. Dallo studio di queste diverse lingue trae molto vantaggio la linguistica, in quanto si possono notare le derivazioni e le affinità fra esse lingue. Di più, s'avvantaggia la paleografia in quanto si possono

osservare le varie scritte e calligrafie adoperate.

Vic versa la papirologia riceve diretto aiuto da altre scienze, fra le quali l'epigrafia, la paleografia, la diplomatica e la filologia.

Quest'ultima influisce direttamente su la restituzione del testo, evitando incertezze od errori nelle parti lacunose e correggendo, anche nelle parti intere, gli errori originali, letterali, o accidentali, o dovuti all'ignoranza dello scriba.

La numismatica offre date e mezzi di ricerca cronologica nella successione dei regnanti. Da tutto ciò emerge l'importanza che oggi hanno assunto gli studi papirologici, in quanto che questi non costituiscono una scienza a sé, i cui risultati rimangono nell'ambito soltanto di questa; ma questa stessa reca giovamento a moltissime altre scienze, e non soltanto sussidiario, ma a volte anche fondamentale. Di natura storica, costituisce per l'Egitto, che è la regione della quale particolarmente ci occupiamo, la base della ricerca storica per la civiltà egiziana, macedonica, tolemaica, greca, romana e parzialmente anche dell'Oriente antico, e soprattutto è base fondamentale sia per i rapporti intercedenti fra vincitori e vinti, rapporti offerti dallo studio dei vari diritti ivi esistenti, che o si lesero in perfetto accordo o si eliminano dando luogo ad istituti nuovi, sia per la ricostruzione della vita economica di quelle popolazioni. I papiri dice il Modyca ci danno atti di nascita e di morte, documenti riferenti alle imposte e tasse, alla gestione monetaria, al regime monopolistico, all'esercizio delle industrie, alle pratiche ed alle consuetudini dell'agricoltura,

83

tura, all'organizzazione e distribuzione del lavoro ed ai relativi salari, alle diverse speculazioni commerciali, al commercio dei generi alimentari (sale e vino in particolare), ai negozi e contratti giuridici tra privati e privati, tra privati ed enti, agli affari bancari, alle trattative tra negozianti e negozianti.

I nuovi fatti storici sono anche oggi, a mezzo dei papiri, acquisiti alla scienza, come pure altri fatti d'indole numismatica e metrologica, in quanto nei papiri si trovano liste intere di monete e misure.

Circa i papiri letterari, è da rilevare non solo l'interesse nei riguardi della lingua greca e bizantina, ma anche della letteratura, in quanto sono stati scoperti frammenti di opere di autori. Circa i papiri teologici, è da rilevare che non poco vanto già è derivato agli studi sui testi del Nuovo Testamento e dei Settanta, e quindi sulla storia del Cristianesimo. Dei tanti papiri letterari molto degna di nota è la Athenasion politeia di Aristotile. Essa era nota per i richiami e le trascrizioni da parte di lessicografi e grammatici, e per i frammenti non molto scarsi potuti riunire. Oggi si sono aggiunti altri frammenti importantissimi, appartenenti al Museo Britannico. Di tal che, se l'opera di Aristotile ora non si presenta al completo, perché mancante del principio e di parecchio alla fine, pur nondimeno essa è restituita nel suo complesso e costituisce una fonte preziosa di notizie per la ricostruzione della storia civile e politica di Atene.

Esso si compone di due parti. Nella prima delle quali il cap. VI^o è notevole per le conoscenze giuridiche: si può dedurre che la riforma di Solone fu basata sull'abolizione dei debiti privati e pubblici e sul divieto dell'esecuzione nella persona del debitore.

Circa il diritto romano, ripetiamo ancora, chiara apparisce l'importanza delle scoperte papirologiche, specialmente nei riguardi della legislazione giustinianea, in quanto è da constatare come solo, dopo il contatto dei vincitori coi vinti, istituti ignorati nel diritto classico, furono introdotti posteriormente: essi sono effetto di istituzioni orientali, trovate dai Romani in Egitto. Contributo singolare danno anche i papiri che recano frequenti originali di opere di giuriconsulti romani; ne guadagna molto la critica delle fonti, per il fatto che, a mezzo di essa, si può praticare un controllo sul testo delle Pandette, scoprire interpolazioni nuove, rettificare notizie errate, colmare lacune esistenti, nello svolgimento storico, di certi istituti. Lo studio dei papiri, per tutto ciò costituisce la seconda rinascenza dello studio dell'antichità, ed è la fonte più recente per la ricostruzione storica del diritto romano.

I papiri si dividono in letterari e non letterari.

I letterari riguardano la grammatica con le relative formule giuridiche, la letteratura, la storia (la tolemaica, la greca e la romana soprattutto), il calendario, la cronologia, la geografia, la topografia, le consuetudini locali, l'amministrazione, la milizia, la polizia, la religione, la

10

11

morale, le confraternite, la mitologia, la magia, l'astrologia, la medicina, l'antropologia, l'architettura, le piramidi, i funerali, le mummie, la metrologia, la numismatica, le banche, ecc. I papiri non letterari, ossia quelli costituenti la categoria dei documenti, danno un quadro abbastanza ampio e completo dei rapporti economico-sociali dell'Egitto al tempo dei Tolomei e della signoria romana, importante assai nel suo lungo periodo per le vicende della vita giuridica in quel luogo. Essi si dividono in documenti pubblici e privati.

Pubblici - I)

γπομνηματισμοί =
annotazioni

II) Decreti, rescritti imperiali, ordini, editti dei governatori;

III) Atti amministrativi, protocolli giudiziari;

IV) Quietanze d'imposte.

V) Liste dei funzionari e loro libri giornalieri d'ufficio.

VI) Archivi di templi.

Privati - I) Tra privati e funzionari - (Petizioni, querelle, suppliche, dichiarazioni d'imposte, indicazioni diverse.)

II) Tra privati e privati - (documenti relativi ad affari - Negozii giuridici - Contratti di compra-vendita, di matrimonio, di affitto, di società, di deposito. Corrispondenza privata.)

Evoluzione del diritto in Egitto

A questo fine bisogna distinguere due grandi epoche:

La prima abbraccia tutta l'epoca tolemaica, la seconda la romana.

La prima s'inizia con la conquista di Alessandro il Grande; la seconda con la presa dell'Egitto da parte dei Romani.

Con la conquista dei Greci comincia l'antitesi fra diritto greco e il diritto nazionale. Il diritto egiziano puro è detto nei papiri egchórios nómos, o tes chócos. Accanto ad esso, pure in vigore sono i nómoi politici o leggi cittadine, che non dovevano apparire in contrasto con quelle dello Stato.

Dei nómoi politici non è da vedere il diritto tolemaico, ma quell'insieme di norme di diritto greco già riconosciute. Dei nómoi politici nessuna diretta codificazione ci viene indicata, non così per il diritto egiziano puro, per cui si fa cenno a codificazioni nell'epoca faraonica.

Nell'età tolemaica avviene in Egitto la recezione del diritto greco, per via di diritto consuetudinario.

Esanto al principio della competenza legale, gli Egiziani agivano e trattavano secondo il diritto egiziano, i Greci secondo il diritto greco.

Di ciò si ha un chiaro accenno nel decreto di Evergete II°, secondo il quale regolavasi la competenza del Tribunale dei crematisti, coloro che trattavano affari coi Greci, e la competenza del Tribunale dei laocriti per gli Egiziani.

12 13
Se le parti in causa erano Egiziani, i chiamati a decidere erano i laocriti, se i Greci i crematisti, se le parti erano di nazionalità diverse si teneva conto della scrittura.

In tale epoca esiste un duplice notariato: l'egiziano, che fin dai tempi più antichi era addetto a redigere atti giuridici ed a sottoscrivere da solo invece delle parti o dei testimoni, appartenente quasi sempre alla casta dei sacerdoti, detto perciò monographos, e il greco, addetto alla medesima redazione di atti privati e di più alla relativa registrazione, detto agoranómos. Quest'ultimo acquistò nuova importanza, per cui nell'epoca tolemaica tarda non si costumò più di redigere gli atti nella forma egiziana.

A ciò concorse anche il fatto che i Tolomei, sia per diminuire l'importanza del notariato egiziano, sia a scopo fiscale, stabilirono delle tasse per determinati contratti, e disposero che ogni contratto dovesse essere registrato nel graphion.

I contratti egiziani non registrati non sarebbero stati validi: dovevano essere tradotti in greco. Di essi dovevasi occupare l'ufficio di registrazione, ma le parti, per evitare lungaggini ricorsero senz'altro all'agoranómos.

Ciò segna un primo passo verso la preponderanza del diritto greco sull'egiziano; preponderanza che viene sempre aumentando fino a che nell'età tolemaica avviene la vera e propria recezione del diritto greco in Egitto. Dall'altra parte i Greci non erano già padroni, avevano amministrazione e governo; gli Egiziani era-

no esclusi dalla vita pubblica. nondimeno il diritto egiziano resiste ancora e tracce di norme e consuetudini si riscontrano sia durante l'età tolemaica che durante l'età romana.

Durante la dominazione romana l'Egitto, che pure ha come suo capo l'Imperatore, rappresenta dal praefectus aegypti sul posto, oppo-
ne molta resistenza al processo di romanizza-
zione: esso dà una prova maggiore della lot-
ta dibattutasi tra il pensiero latino e l'orien-
tale.

Per i primi secoli la resistenza è tena-
cissima, in quanto gli egiziani godevano una
secolare civiltà a mezzo della quale avevano
raggiunto la perfezione nei propri ordina-
menti ed istituti giuridici; e di più aveva-
no subito già l'influenza del diritto greco,
e precedentemente di quello macedone.

Tutto il che costituisce un ostacolo non
lieve alla ricezione del diritto romano ed as-
sai gradatamente l'influsso di questo si fa
sentire. Una prova si ha in papiri greci dei
detti primi secoli dell'Impero, nei quali si fa
menzione di sei testimoni, la cui presenza è
propria del diritto egiziano (mentre nel diritto
greco il numero di testimoni è più scarso):
anzi in qualche papiro dell'impero di Adriano
si riscontra la frase "questi sono i rituali
sei testimoni".

In contratti matrimoniali demotici si ha
pure cenno di obblighi a restituzione di dote
da parte del marito in termine di trenta gior-
ni: tale obbligo si verifica pure in contratti

14 15

greci per la restituzione dei doni nuziali, lar-
vanti una dote fittizia.

Sull'inizio del terzo secolo di Cristo gli ef-
fetti della romanizzazione si fanno però sensi-
bilmente sentire, grazie all'Editto di Caracalla,
la così detta constitutio Antoniniana (212), per
cui veniva estesa a tutti gli abitanti dell'Im-
pero romano la cittadinanza di Roma. Di
tal che essendo uguale il diritto di tutti i
cittadini, perché in orbe romano qui sunt ci-
ves Romani effecti sunt, il nuovo principio
giuridico posto in vigore fa sì che il diritto
dell'Impero si sostituisca a quello precedente, e
questo passi in seconda linea.

Il diritto romano viene di giorno in gio-
no ad allargare il proprio dominio, sebbene
qualche volta in alcune norme sia frainteso,
come per es. nello abuso del termine "stipu-
latis", adoperato non solo in papiri che trat-
tano di obbligazioni, ma anche contenenti
testamenti, manumissioni, quietanze, ecc.
Per altro, è pure degno di nota il fatto che
esso diritto, a contatto dei diritti preesistenti
in Egitto, ne risente, sia pure in assai limi-
tate proporzioni, l'influenza.

È naturale però ammettere fin dal prin-
cipio della dominazione romana in Egitto
l'applicazione del Diritto Romano in atti giuri-
dici redatti in latino, o da persone qualifica-
tisi cives romani, o dichiaranti espressamente
di agire secondo le leggi romane, o da solda-
ti delle legioni imperiali.

Senza dire che in i papiri stessi si riscon-

16 17
trano testi di leggi romane, di costituzioni e di editti da parte d'imperatori romani, come frammenti di Orationes principis in senatu habitae, circa l'età dei recuperatores e la tergiversatio nei processi penali; come un editto imperiale intorno all'appello del processo penale (epoca di Nerone!), come disposizione inerenti al matrimonio di soldati (II sec. d. C.); come una epistola Hadriani circa i figli dei soldati nella successione intestata ecc.

Diritto privato

1) Diritto delle persone e di famiglia.

Requisiti della capacità giuridica.
Esistenza dell'uomo.

La nascita, la vita e la vitalità sono i tre elementi ritenuti indispensabili, per l'esistenza dell'uomo soggetto di diritto, dalle varie legislazioni. Nulla di ciò, allo stato presente, è dato rintracciare nei papiri. Vediamo piuttosto se dai papiri possa risultare essere stato importato dal diritto greco in Egitto qualche principio analogo a quello contenuto nella formula romana: conceptus pro iam nato habetur quotiens de eius comodo agatur. Vediamo gli atti riguardanti la successione testamentaria:

1) Si rileva da un papiro (Oxy. III 491, anno 1936 a. C.) che certo Bydaimon istituisce erede tre suoi figli, ma a ciascuno di essi sostituisce i discendenti, qualora egli sia morto all'epoca della trasmissione dei beni: 2) Si rileva da un altro papiro (Oxy. III

495 anno 181) recante testamento di persona sconosciuta che ha istituito erede il figlio Epineico se sarà in vita, diversamente i figli che egli possa avere, e gli altri figli che saranno in vita alla morte del testatore.

Dai due esempi apparisce che i nascituri sono ritenuti soggetti di diritto.

Ma i nascituri sono previsti soltanto fra il testamento e la morte, al contrario di quello che avviene in Roma.

2) Capacità di agire = Etā

L'età legittima (innomos elikra) si raggiungeva in Egitto col 14° anno. Gli inferiori a tale età erano detti - aphélikes.

La maggiore età era fissata molto probabilmente al 20° anno; deve essere stata influenza della curatela romana l'elevazione al termine di 25 anni.

Per altro dai documenti apparisce che la maggiore età oscilla fra il 20° e il 25° anno; in quanto in un testamento (P. Oxy. III 495 a. 181-9 d. C. r.) il tutore nominato dovrà assistere il figlio del testatore fino al 20° anno; mentre in altro atto il tutore nominato dal grammateus della città dovrà assistere i figli di un tal Dionysios fino al 25° anno di ciascuno.

E in un terzo papiro (Oxy. III 126 d. C. r.) contenente altro testamento torna il ventunesimo anno, come limite necessario per la maggiore età.

Gli aphélikes, cioè gli inferiori ai 14 anni, non potevano testare e nei negozi giuridici, come nei procedimenti giudiziari, sono assistiti sempre dai tutori, o nominati in testamento o per

provvedimenti di magistrati.

3°) Status Libertatis

1) Liberi e schiavi

Nel diritto greco-egizio, rispetto allo status libertatis, le persone sono distinte in liberi e schiavi. La schiavitù però non fu in Egitto largamente diffusa come in Roma.

Lo schiavo egiziano era su biello di diritti, come il libero; essendo, come questo, protetto dalla legge, era capace di matrimonio legittimo, di patrimonio proprio e di famiglia propria.

L'uccisione di uno schiavo era egualmente passibile di pena che quella di un libero. La cattività di guerra e l'esercizio dell'"actio esecutiva" costituivano le fonti principali della schiavitù: ad esse si aggiunge l'altra dell'abbandono dei bambini. Costoro diventavano schiavi o liberi, a seconda della volontà di chi li raccoglieva. Fatto questo ultimo che ha una chiara influenza sul diritto romano, come rilevasi dal "Cod. Theod. (Codice Teodosiano) v. 7.1.

In quanto ai delitti commessi dagli schiavi, da un papiro (Lille, 29, III sec. d. Cr.) si rileva che se essi venivano commessi ad insaputa del padrone (inscio domino), poteva seguire la punizione della "noxae deditio": di più, colui il quale aveva subito il danno aveva il diritto di fare battere il "deditus" con non meno di cento colpi di sfera e di fargli imprimere il marchio con ferro rovente sulla fronte.

Quindora invece il padrone fosse o conoscente del delitto, oppure egli stesso ne fosse

stata la causa, ne assumerà la responsabilità diretta. Quali obblighi specifici in tal caso ne derivassero al padrone non è possibile stabilire, in quanto il papiro da quel punto è lacunoso, in modo da non poter nulla desumersi.

Dallo stesso Pap. di Lille rilevasi pure che, pronunciata sentenza di condanna per debito contro lo schiavo, il padrone poteva reclamare entro cinque giorni a datare da quello in cui avrebbe dovuto aver luogo l'esecuzione; dopo il quale termine egli incorreva nel pagamento del decimo o del quindicesimo della somma debitoria.

2) Gli schiavi sacri (ierodouloi.)

In Egitto vi erano anche gli schiavi al servizio degli Dei: essi venivano dai proprietari ceduti a templi, o a corporazioni sacerdotali, o manomessi per passare a questi servizi. Essi erano di entrambi i sessi. Quanto alle donne, è da ritenere che in Egitto esistesse una casta di schiave vergini simili a quelle di Belfo, alle Vestali Romane ed alle vergini cristiane spose di Cristo.

3) La manumissione

I papiri relativi alla manumissione sono troppo scarsi. Gli atti di manumissione sono in forma di dispositivi, cioè contenenti la dichiarazione del padrone di voler rendere libero il tale o il tal altro suo schiavo.

È congiunta pure la dichiarazione del padrone che questi rende libero lo schiavo per riscatto ad una divinità. La forma di tali documenti era la notarile, ossia l'agoranomica:

su quella chirografica nulla può affermarsi di sicuro: solamente da un papiro del IV sec. si deduce che una manumissione avvenne in presenza di cinque testimoni privati, ma per lo ragione che non v'erano più notari pubblici.

I Romani residenti in Egitto procedettero alla manumissione solitamente a mezzo di notari pubblici, finché questi esistettero, ma usarono anche quella "inter amicos" ("manumissio inter amicos"); più tardi si valsero di questa soltanto. Lo schiavo poteva anche essere manomesso "pro parte" in caso di comproprietà.

Le manumissioni degli schiavi nell'età più antica non erano soggette a tasse di sorta: più tardi avvenne il contrario.

Già per la proprietà di tutti gli schiavi nella epoca tolemaica ci fu una tassa dovuta principalmente al gran numero di schiavi di guerra.

Per la manumissione di schiavi prigrini vi fu una tassa consistente in una somma di argento e rame, e per quella di schiavi romani, si fa cenno della *eikostē* (vicesima libertatum).

III°) Diritto di patronato.

Scarsissime sono le fonti in proposito:

Si può dedurre che anche i manumessi dovessero l'"obsequium" all'antico padrone, in quanto da un papiro (Oxy. IV 494, a. 156 d. Cr.) si deduce una controversia fra un padrone che vuole l'"obsequium" di un manomesso, che questi non gli vuole riconoscere, esibendo la quietanza del prezzo d'affrancazione da lui

21
stesso pagato, nella quale era l'espressione che nient'altro il padrone avrebbe dovuto pretendere (*midēn iasin prāgma.*) Aba tale espressione fu interpretata dal magistrato soltanto nel senso che il padrone non avrebbe avuto più nulla a pretendere relativamente al prezzo d'affrancazione.

II° Status familiae

I) - Patria Potestas

Della patria potestas intesa nel senso romano nulla si riscontra presso il diritto di Egitto, come neppure in genere nei diritti dei popoli orientali.

Ad un potere correttivo e ad una funzione educatrice era limitata l'azione del padre in Egitto. Soltanto dopo la costituzione di Caracalla (Costitutio Antonina: anno 211 d. Cr.) l'Istituto della patria potestas, sebbene in mezzo ad ostacoli e quindi lentamente, poté affermarsi in Egitto. Qui, secondo le consuetudini, i figli dovevano seguire la professione e il mestiere del padre, e per tanto dovevano ricevere un'istruzione analoga. Ciò perché dominava in Egitto il principio di casta, al punto che, se il figlio si discostava dalla casta, rimaneva privo dell'eredità paterna. È da bensare però che, come per gli schiavi, così anche per i "filii familias" fosse consentito il peculio, soprattutto durante la dominazione romana; giacché in Roma era ammesso per essi il peculio.

Allo stato presente non si può accertare quali rapporti intercedessero fra i vari

componenti della famiglia: verisimilmente è da pensare che ogni potere fosse concentrato nelle mani del padre, che, come tale, rappresentava legalmente i propri figli minorenni, agendo nell'interesse di essi fino alla loro maggiore età; ed è pure da pensare che come Kyrios della propria moglie interveniva ad integrarne la capacità giuridica nei contratti per gli interessi di lei. E quanto alla responsabilità del "pater familias" nelle azioni dei figli, riesce istruttivo un papiro fiorentino (1-99; 1-11-sec d. Cr.), nel quale è contenuta un'istanza allo stratego da parte dei genitori d'un figliuolo discolo e scioperato, tendente ad ottenere nell'albo la pubblicazione della ekthema (denuntiatio o diffida), cioè che essi non rispondevano per nulla degli atti compiuti dal figliuolo stesso: tale inserzione avrebbe avuto il medesimo effetto legale delle pubblicazioni simili o analoghe a quelle che si fanno oggi a mezzo dei giornali o annunzi legali. I due genitori erano divorziati: dal che è da dedursi che tuttora avessero degli interessi in comune.

2) Indicazione della discendenza

Nei documenti demotici più antichi il nome del figlio è seguito da quello della madre e mai da quello del padre. Nei documenti greci spesso dal nome della sola madre, ma anche da quello del padre nell'epoca tolemaica.

Nei testi bilingui (egiziano e greco) il nome del figlio è seguito da quello paterno nel greco, dal materno nell'egiziano. Quando il nome è soltanto materno (nei testi greci

22 23

ed anche in qualcuno bizantino), sembra più verisimile si tratti di figli illegittimi, nati cioè da *ágraphos gámos* (letteralmente matrimonio non scritto); tanto più che in essi, sia pure nell'epoca tolemaica soltanto, apparisce il nome del padre e della madre.

L'indicazione del solo nome materno è consuetudine dell'antico diritto egiziano la quale perciò non può rivelare sempre illegittimità, riscontrandosi nei documenti bilingui nel secolo II d. Cr. indicazioni anche del nome paterno.

III° I figli illegittimi

Questa categoria di figli esistette anche nello antico Egitto, come è provato dai papiri, contrariamente all'affermazione di Diodoro, il quale riferisce che nessuno dei nati fosse ritenuto illegittimo in Egitto. Eppure in Egitto l'asceza era quasi completa degli impedimenti al matrimonio. L'essere illegittimo non costituiva inferiorità sociale, né esclusione dalla successione: non si poteva soltanto aspirare al sacerdozio, e meno che non si potesse provare la discendenza legittima.

Degno di rilievo per l'epoca Romana è un rescritto di Gordiano (Cod. Just, 16-15), il quale stabilisce che l'inserzione o l'esclusione nei registri di Stato ~~biviti~~ non produce effetto di conferimento o di esclusione di diritti spettanti ai figli legittimi.

Matrimonio

I- Contratto

L'istituto del matrimonio rimase in

26/25

Egitto inalterato. Il contratto matrimoniale era du-
plice: eggraphos gamos o agraphos gamos.

Il primo era un contratto solenne e per-
fetto, in cui gli sposi promettevano di convivere
e coniugalmente e regolavano la materia della
dote (ferne). Il secondo non era un contratto
(solenne e perfetto) legalmente riconosciuto, ma
dava luogo ad un matrimonio di prova, che
poteva essere sciolto liberamente e indipen-
dentemente dalle cause ordinarie del divor-
zio.

Veniva a stabilirsi un semplice rappor-
to di provvisoria convivenza (non simile al
concubinato), che avrebbe potuto dopo convertirsi
in matrimonio definitivo.

È da escludere che per agraphos gamos
s'intendesse alla lettera matrimonio non regi-
strato. Gli Egiziani, essendo un popolo che
scriveva tutti i contratti, non è ammissibile
che escludessero dalla scrittura questa seconda
maniera di matrimonio.

I papiri demotici provano invece che per
essa esistevano speciali e determinati contratti.

Ne sono prova:

1) un documento contenente il contratto di
alimentazione apprestata in denaro alla moglie
dal padre di lei, non conferma del pagamento
da parte del marito; 2) un documento contene-
nte la convenzione relativa alla comunione dei
beni "agraphos" è da intendere, dunque, in sen-
so di non perfetto, di prova: che la prova non
fosse di un anno, come s'era pensato da qual-
cuno, è indice il fatto che dai papiri risulta es-

sere durata la convivenza coniugale a volte più,
a volte meno di un anno. I figli nati dal ma-
trimonio perfetto (eggraphos gamos) potevano testa-
re; gli altri non potevano usare della testamen-
ti factio attiva; le figlie nate dal primo matri-
monio non potevano essere sottratte dal padre
al diritto del marito, mentre per le altre ciò era
ammesso.

II) Formulario d'atto matrimoniale greco-egizio
Nella forma più completa esso era il sequen-

te:

- 1) data e luogo del contratto;
- 2) quietanza della dote (ferne) ricevuta dall'uomo;
- 3) enumerazione dei beni recati in dote;
- 4) enumerazione e descrizione dei beni parafarnali;
- 5) invocazione di augurio e di felicità agli sposi;
- 6) obbligazioni reciproche dei coniugi circa i loro rap-
porti materiali, morali e di convivenza;
- 7) disposizioni per il divorzio;
- 8) le suggraphodisthēcai - donazioni a causa di
morte;
- 9) sottoscrizioni, registrazioni, testimoni.

Dote

I contratti dotali sono fra i documenti più
interessanti offerti dai papiri.

Contengono una accurata descrizione della
dote (ferne) ed immediatamente dopo la
quietanza da parte del marito. È ciò in quan-
to, mentre la dote rimaneva di proprietà della
moglie, essa veniva amministrata dal ma-
rito.

Non v'è contratto matrimoniale sen-

za indicazione di dote, per quanto minima essa fosse. Essa era costituita ordinariamente di beni mobili (tra essi anche danaro) e talvolta di beni immobili. La dote doveva essere stimata, sì che il marito (al quale veniva trasferito il periculum delle cose dotali) ne dovesse rispondere del valore in danaro. Qualora non si fosse stata l'estimazione della dote, la moglie avrebbe dovuto riprendere le cose come erano al momento della restituzione.

La stima della dote è diretta applicazione di norme di diritto romano. Le donne già state dotate non avevano più diritto alla successione in caso di morte da parte dei genitori: la dote costituiva per loro ogni diritto. Il principio dura nel diritto giustiniano e nel diritto bizantino.

Teoria della dote fittizia

Fu da alcuni espressa l'opinione della dote fittizia, la quale venisse simulata da una donatio ante nuptias in dotem redacta.

L'opinione si baserebbe sopra un papiro di Oxyrinchos, del 267 (a 37 d. Cr.), nel quale si vorrebbe vedere una donatio propter nuptias, destinata a permettere alla donna la costituzione di una dote.

Si manifestarono contro molti dotti, fra cui i nostri Oratio - Ruz e De Ruggero.

Quest'ultimo, fra l'altro, osservò: 1) che nei papiri c'è un contratto di davvero esistenti "res dotales"; 2) che la proprietà nella moglie di tali oggetti ci richiama l'ipotesi della retraditio ammessa dalla legge e non quel-

26

27

la della dote fittizia interdetta dalla stessa legge; 3) che, essendo i contraenti congiunti per un "ágraphos gamos", non potevasi perciò avere accenno di dote.

Il De Ruggero stesso asserisce che: 1) la dote nei papiri non è costituita sempre in danaro, ma anche di beni mobili ed immobili, descritti e determinati in modo molto particolareggiato. Si osserva pertanto che, se la dote fosse stata fittizia una descrizione tanto minuta le parti non l'avrebbero inclusa; 2) la descrizione delle varie monete - qualora la dote consistesse anche in danaro - costituente la somma data alla sposa, e la Banca presso cui tale somma si sarebbe potuto riscuotere, sono argomento validissimo che presso la detta Banca in realtà era della sposa la proprietà della somma; 3) da numerosi papiri apparisce che la dote era costituita dalla madre e in genere dai genitori della sposa; 4) dagli atti stessi di matrimonio apparisce l'obbligo di restituire, nei casi stabiliti, i beni dotali alla moglie, oppure il valore di essi, se così avesse preferito la moglie; si tratta dunque di beni concreti ed individualizzati; 5) la designazione e la destinazione che in alcuni contratti si fanno della dote nel caso di morte della sposa senza figli (restituzione al padre o alla madre della sposa) è prova di molta importanza; 6) la menzione che se ne fa nei testamenti, dove è manifestato un certo interesse per l'assigna-

zione di una dote alla figlia; 7) l'indicazione dei beni parafernali (sconosciuti al diritto greco puro) nel contratto di matrimonio.

Tutti questi argomenti sono prove contro la dote fittizia.

Beni parafernali

Sono quei beni che la donna porta con sé, sposando, senza comprenderli nella dote.

Nei relativi atti di stipulazione si nota molto attinenza tra il diritto romano e greco-egizio. V'era una descrizione molto particolareggiata dei detti beni che comprendevano generalmente oggetti di vestiario e altro relativo all'abbigliamento della sposa, mai danaro. Il marito, ricevendoli, dichiarava nel contratto di averli ricevuti in custodia e assumeva l'obbligo della restituzione nel caso di divorzio, senza indugio ed eccezioni di sorta, nello stato e nelle condizioni in cui trovavansi. Della menzione nel contratto dei ripetuti beni è indizio nel codice giustiniano al passo seguente: "Si mulier marito suo nomina (id est feneraticias cautiones) quae extra dotem sunt dederit ut loco paraphernalium apud maritum maniant, et hoc dotali instrumento fuerit adscriptum, utrumve aliquas ex his actiones maritus sive directas, sive utiles, an peres uscum omnes rema neant, et in quem eventum danda sint marito actiones, quaeratur".

Dono nuziale

Nei contratti demotici si fa cenno del

28 29

dono nuziale, non così nei contratti secondo il diritto greco puro e greco-egizio di età romana prima di Diocleziano. Si potrebbe dedurre che in un determinato periodo di tempo tale dono non abbia avuto applicazione in Egitto per i matrimoni, secondo i detti diritti. Ma esso apparisce in contratti demotici del 11° dopo Cristo. Ed allora si può pensare che fosse in uso anche precedentemente che nei contratti matrimoniali non apparisse. In epoca più recente esso dono apparisce quasi dovuto per legge: vedasi per es. il P. Cairo 10774 in cui lo sposo così dice: "il rituale dono nuziale ho dato secondo le leggi degli sposi".

Obblighi reciproci di Convivenza coniugale

Da parte del marito:

- 1°) Provvedere al mantenimento completo della moglie, sia relativamente al vitto che al vestiario, nonché a tutto quanto si conviene ad una donna maritata;
- 2°) Non dissipare il patrimonio domestico;
- 3°) Nulla alienare dei beni comuni, senza il consenso della moglie;
- 4°) Convivere nella medesima casa con la moglie;
- 5°) Rispettare costei convenientemente.

Poiché un matrimonio precedente non era d'impedimento ad altro posteriore, la moglie faceva assumere al marito, nel contratto l'obbligo:

- a) di non contrarre un altro matrimonio;
- b) di non procreare figli d'altro letto;
- c) di non tenere concubine o altre amanti.

Da parte della moglie:

- a) rispetto ed obbedienza al marito;
- b) mai allontanarsi dalla casa, né di giorno né di notte, senza il consenso del marito;
- c) mai relazioni illecite con chicchessia.

La trasgressione degli obblighi importava da parte del marito, la restituzione della dote con l'aggravio del pagamento dell' *emolion*, metà della somma intera costituente il valore della dote, che la moglie ripeteva come per legge. Nessuna clausola speciale nei riguardi della moglie.

Rapporti patrimoniali fra gli sposi.

Il regime adottato generalmente era il *dotalis*: v'era però anche, sebbene più raro, quello della comunione dei beni, nel qual caso il marito non poteva disporre dei beni senza il consenso della moglie.

Carattere civile del matrimonio Greco-Egizio.

Dagli atti può desumersi il solo carattere civile del matrimonio greco-egizio. E da pensare però, che questo fosse accompagnato da cerimonie e riti religiosi che noi, purtroppo, non conosciamo.

Matrimonio dei sacerdoti e degli schiavi

I sacerdoti e gli schiavi potevano contrarre matrimonio.

I sacerdoti sposavano nella medesima o in casta diversa: ad alcuni di essi in epoca romana fu consentito di sposare anche due volte. Agli schiavi era consentito il matrimonio, poca essendo la differenza tra schiavi e liberi.

Divieto del matrimonio ai soldati Romani in Egitto

Ai soldati romani prestanti servizio nelle legioni non era consentito il matrimonio, non nel senso d'un assoluto divieto legale, ma perché essi non potevano convivere con la moglie, e da essi non potevano nascere figli legittimi soggetti alla patria potestà del genitore. Durante, però, la repubblica fu permesso ai soldati romani sposare, come rilevasi dai seguenti passi di Livio:

- 1) Discorso di Scipione ai soldati, 21.42.16; "unusquisque se non corpus suum, sed coniugem ac liberos parvos armis protegere putat".
- 2) Discorso di Ligustino (42,34); "cum primum in aetatem veni, pater mihi uxorem..... dedit sex filii nobis..... filii quatuor togas viri, les habent, duo praetextati sunt..... viginti duo stipendia annua in exercitu emerita habeo et maior annis sum quinquaginta.....".

Vi era però divieto, come rilevasi da alcuni passi di classici che le mogli potessero require negli accampamenti militari i mariti. Al contrario ai soldati, peregrini, come rilevasi dai diplomi militari, era consentito il matrimonio. Il papiro B.S.E. 114 contiene una sentenza del Prefetto di Egitto, il quale respinge la domanda di restituzione di deposito fatto al soldato Antonius Germanus, senza designare alcun giudice, dicendo, "noi sappiamo che il deposito di cui si ragiona nasconde la costituzione di dote. Non fa giustizia in simili casi, perché non è permesso d'ammo-

gliarsi ai soldati. Un altro papiro B.G.U. 140 ci mette a conoscenza di una lettera imperiale ad un tale Timmis, dell'anno 100, nella quale si dice che i figli nati durante il servizio militare del padre non possono succedere ab. intestato, non avendo il padre ottemperato alla disciplina militare, ma che sotto Adriano il rigore era stato temperato, in quanto si venne a stabilire che i figli potessero prendere parte all'eredità, non come legittimi ma come cognati.

Essi invece di avere la "bonorum possessio unde legitimi" l'avrebbero avuta "unde cognati". Sotto Settimio Severo la posizione dei soldati rispetto al matrimonio viene loro concesso di abitare con donne (mogli o concubine); ma fuori del campo. Dalla riforma severiana in poi, si fu il termine vero per indicare la concubina del soldato, esso fu quello di "focaria"; ogni altro termini "concubina, hospita, amica, pro uxore, ut uxore appartiene a tempi più recenti. Le focarie non sono da collocare fra le "meretricas" né fra le "strupo cognitae". Oltre a tale concessione, al soldato che avesse una focaria veniva accordata una retribuzione maggiore per aiutarlo nelle spese necessarie al mantenimento di essa. Il soldato, poi, unendosi a tale focaria, doveva a questa corrispondere anticipatamente una data somma. L'imperatore poi poteva singolarmente regolare i rapporti tra un dato soldato e una data focaria; finché sotto Caracolla le focarie venivano mantenute dallo Stato, perché conside-

32 33

rate come un necessario pericolo, per il quale i soldati non dovevano incorrere in spese insostenibili. Infine la focaria poteva ricevere regali e donazioni dal soldato e poteva godere, fra altri diritti, della testamenti factio passiva. Un'iscrizione C.I.L. II. 39 dice: "M. Aureli Vitalis militis, cl. (assis) praet (orise) Antoninianae Ravenn (atis) - Valeria Faustina focaria et heres benevolentis posuit.

La Suggraphodiathecai

Sotto i Tolomei gli sposi o i loro ascendenti cominciano ad inserire nei contratti matrimoniali donazioni a causa di morte. Esse si chiamavano suggraphodiathecai.

Poligamia

Questa era consentita dal diritto egiziano, ma non fu poi largamente praticata per ragioni economiche. Eccezioni erano quegli uomini che avevano due mogli legittime. Nella poligamia si vuole ritrovare anche il motivo dell'indicazione della maternità. La poligamia però nell'epoca tolemaica fu molto diffusa specialmente tra i personaggi coprenti alte cariche, ma fu avversata durante la dominazione romana, forse per influsso del Cristianesimo, che andò sempre più progredendo in Egitto.

Concubinatio

Dai papiri risulta l'esistenza del concubinatio almeno nel periodo romano e bizantino. Infatti si rileva da detti documenti il divieto espressamente fatto

dalla moglie al marito di vivere in concubi-
nato. Certamente non furono ammessi due
matrimoni: uno scritto e l'altro non scrit-
to (iggraphos ed aggraphos gamos)

Incesto

Al diritto egiziano furono sconosciuti
in materia matrimoniale impedimenti di
parentela: le nozze incestuose erano prati-
cate ai fini di conservare le proprietà nel-
la stessa famiglia. Colla dominazione ro-
mana un tale costume venne contrasta-
to, ed esistono in merito non poche co-
stituzioni imperiali, come le seguenti:
G. 5, 4, 16; Imp. Diocletianus et Maximianus
AA. et Cc. Nemini liceat contrahere matrimo-
nium cum filia, nepte pronepte, itemque
matre, avia, proavia, et ex latere amita
ac matertera, sorore, sororis filia et ex
ea nepte, praeterea fratris filia et ex ea nepte
itemque ex adfinibus privigna, noverca, mureu,
socru, ceterisque, quae iure antiquo prohiben-
tur, a quibus cunctos volumus abstinere. D.
K. Bai. Damasco, Busco et Anullino coss. A. 395)

Il succedersi però di tali costituzioni
lascia pensare che i costumi egiziani desse-
ro sempre unioni incestuose fino ad epoca
tarda, cosa, per altro confermata da nu-
merosi papi.

Divorzio

Secondo il diritto egiziano il divor-
zio poteva essere chiesto soltanto dal ma-
rito: anche dalla moglie nel solo caso che
questa nel contratto matrimoniale avesse

34 35

fatto esplicita riserva d'un tal diritto. Ciò no-
nostante la moglie nel contratto matrimoniale
le si premuniva di garanzia nei riguardi
del marito per il caso del divorzio. E cioè
faceva obbligare il marito; a) ad una data
pensione: si dice nei documenti: "io ti
prendo in moglie. Io ti darò tanto per dono
nuziale. Ti darò tanto in grano, in olio, in
danaro (per anno, per mese, talvolta anche
per giorno). A te spetta il diritto di esi-
gere il pagamento della tua pensione an-
nuale, che resterà a mio carico; b) ed
inoltre ad una data ammenda, più o
meno gravosa, a seconda dei casi.

(Se io ti ripudio, dice lo sposo, se io
prendo un'altra moglie, io ti darò tanto,
oltre il dono nuziale che ti ho riconosciuto:
il che importa tanto).

La garanzia il marito permetteva ipo-
teca generale alla moglie sui propri beni
presenti e futuri ("La totalità dei beni, si
dice nel contratto, che possiedo o che acqui-
sterò è in garanzia ipotecaria per tutte
le parole (patturizioni) di cui sopra e sino
a quando io le adempirò, e senza che io
possa allegare alcuna eccezione od obiezione
contro di te. Gli scritti (gli atti) redatti in
mio favore (si fa menzione di taluni atti di
acquisto o di altro genere) ed il rimanente
degli altri atti spettano a te, come anche i
diritti che ne risultano").

Spesso il marito consentiva che i pro-
pri beni passassero a favore del figlio mag-

giore (" Il mio figliuolo maggiore, egli dice nel contratto, il tuo figlio maggiore è il padrone di tutto ciò che io possiedo e di quello che acquisterò ")

Questa clausola è soprattutto l'ipoteca generale furono mezzi efficacissimi alla repressione del divorzio: specialmente la ipoteca generale, in quanto se il marito non adempiva al pagamento della pensione annua verso la moglie (e questo caso ricorreva spesso), veniva contro di lui a costituirsi, in virtù delle annualità arretrate, una tale obbligazione che spesso, per l'estinzione del debito, non bastava tutto il patrimonio.

Simile ordinamento durò fino ad Eraclio II, epoca in cui il diritto di divorziare diventò prerogativa soltanto delle donne.

Nel caso che i beni del padre passassero al figlio maggiore, per il divorzio, egli ne diventava il Kyrios.

Il divorzio nel diritto greco-egizio

Esso fu praticato non infrequentemente e per cause svariatissime dal diritto greco-egizio.

Nei singoli contratti matrimoniali le disposizioni concernenti il divorzio occupano una delle parti più importanti.

Tra le cause più dirette determinanti lo scioglimento del matrimonio era il consenso reciproco di entrambi i coniugi o la volontà di uno solo di essi. Gli altri motivi che risultano dai papiri sono i seguenti:

36 37

37

- 1) L'abbandono volontario della casa maritale da parte della moglie.
- 2) L'allontanamento di essa da parte del marito.

Va rilevato che nel diritto greco-egizio non è contemplata alcuna penale scambievolmente per il caso di divorzio come nel diritto egiziano.

È vero che nei papiri costantemente s'incontra la clausola obbligatoria per la quale il marito doveva restituire alla moglie la dote insieme con una penale della metà del valore della dote (emision), quando il divorzio fosse avvenuto a cause di esso marito, ma tale penale cui trovansi congiunta a volte anche la somma degli interessi, non può dirsi vera e propria penale in dipendenza dell'avvenuto divorzio, ma penale in dipendenza della ritardata restituzione della dote da parte del marito, oltre il termine stabilito nel contratto matrimoniale. Il divorzio veniva eseguito mediante atto notarile attestante la liquidazione e la estinzione d'ogni ragione creditoria da parte di entrambi i coniugi. Conseguenza immediata del divorzio era la restituzione della dote, della quale rimaneva proprietaria la moglie, a differenza che nel diritto romano. Il termine entro il quale il marito era obbligato a restituire la dote alla moglie variava a seconda delle circostanze che avvenivano determinando il divorzio. Se questo fosse avvenuto per volontà di entrambi i coniugi, il marito era tenuto alla immediata restituzione della

la dote alla moglie; nel caso di non immediata restituzione, era tenuto al pagamento di una penale equivalente alla metà del valore della dote, (emolion). Nel caso in cui il divorzio fosse avvenuto per abbandono della casa maritale da parte della moglie o per allontanamento di costei da parte del marito, questi era obbligato a restituire alla moglie la dote e i beni parafernali nel termine di trenta giorni, a contare da quello della domanda; rare volte entro dieci giorni. Dopo questa restituzione il marito veniva ad essere liberato dall'ipoteca generale concessa nel contratto matrimoniale alla moglie e gravante sui propri beni presenti e futuri.

Il marito aveva facoltà anche di restituire alla moglie, in sostituzione della dote quale l'aveva ricevuta, il valore relativo di essa, previo sempre consenso di lei. La dote veniva restituita a chi l'aveva costituita.

Durante la dominazione romana i contratti matrimoniali furono eseguiti col medesimo formulario e con le medesime clausole dell'epoca antica. Digno di rilievo è la constatazione in qualche papiro per la quale la donna poteva essere obbligata a prestare giuramento sullo ammontare o sull'apporto della dote stessa; e ciò soprattutto nello interesse degli eredi del marito. Giacché alcune volte i mariti dichiaravano di ricevere una dote che in realtà non avevano ricevuto.

La moglie poteva a che perseguire

i ereditori del marito ed il fisco qualora beni dotali non esistessero più al tempo del divorzio. La cosa è molto notevole per il fatto che nel Dr. Rom. prima della riforma giustiniana, alla moglie reclamante la dote spettava, in virtù dell'"actio rei uxoriae" solamente un "privilegium inter personales actiones" ossia un diritto di preferenza sui creditori chirografari. Infine, mentre la restituzione della dote competeva alla sola moglie e non mai ai genitori di lei, che l'avevano costituita, essa poteva spettare ai soli eredi, e, in mancanza di questi, ai suoi collateralmente.

Contratti matrimoniali dell'epoca bizantina

Oggi si dispone di un numero limitato di contratti riferentisi all'epoca bizantina. Scarse sono anche le fonti legislative riferentisi ai rapporti patrimoniali fra i coniugi. Non di meno tenteremo una ricostruzione di detti contratti. La diversità tra essi e i contratti precedenti sta nel fatto che questi cominciano con la quietanza della dote rilasciata allo sposo; mentre quelli dell'epoca bizantina cominciano con la menzione dell'"archa sponsalicia", la quale va distinta dal dono nuziale e dicesi data in occasione del fidanzamento. Rappresentando essa un lucrum della donna, non era in nessun caso restituita. Il dono nuziale è indicato separatamente. Dopo di esso è fatta men-

zione della dote, poi seguono le patruzioni patrimoniali, in fine le dichiarazioni dei coniugi relative ai rapporti personali.

Adozione

Dai documenti a nostra disposizione si rileva che l'adozione fosse scevra da tutte le formalità del Privato Romano. Ciò rimane anche confermato da un rescritto di Diocleziano (C.I. 8.47.4) in cui dicesi: "Adoptio non tabulis, licet per tabellionem conficiendis, solenni iuris ordine apud praesidem provinciae solet copulari". L'adozione avveniva, adunque, a mezzo del tabellio, ossia del notaio. Un documento del genere ci dice che una nonna sessagenaria (tale Beys) affidò al proprio figlio Silvano, accettante, un orfano del suo primogenito deceduto, ossia un nipotino di nome Parsi. Tra i vari obblighi assunti dall'adottante e zio del fanciullo sono da ricordare i seguenti:

- 1) che il fanciullo stesso adottato avrà un trattamento e sarà cresciuto come figlio carnale dell'adottante, che dichiara di provvedere al mantenimento ed al nutrimento di lui;
- 2) il medesimo adottante e zio assume l'amministrazione del patrimonio paterno e materno del figlio adottivo fino alla sua maggiore età.
- 3) l'adottato succederà all'adottante. Alla fine del documento sono contenute delle espressioni da cui apparisce che l'ado-

zione è avvenuta per un doppio obbligo morale e giuridico.

Tutela

anzitutto è da notare che al vocabolo latino tutor corrispondono nel linguaggio di papiro i due vocaboli greci col medesimo significato epitropos e chyrios. Di questi due vocaboli il primo era usato per indicare il tutore del minorenne di sesso maschile, il secondo per indicare il tutore della donna. Altri vocaboli come Kedemón e phrontistēs sono usati per indicare la persona del tutore come organo integrativo dell'incapacità altrui. Il primo ha il significato di curatore nel senso più ampio della parola, il secondo quello di procurator nel senso tecnico del linguaggio giuridico romano. Incontrasi pure il vocabolo curator rispondente al curator dei Latini, per indicare il tutore dei minori di 25 anni.

Da alcuni documenti apparisce accanto a quella dell'epitropos la presenza della madre del pupillo con la funzione di protettrice. Infine in qualche papiro si incontra la parola upsografus, come curator debiliūm.

La tutela in rapporto all'età

Canto i Greci quanto gli Egiziani non distinguevano tra pupilli e minores xxv annis né fra tutela e cura. Allo stato dei documenti non si può precisare con sicurezza quale fosse l'anno della maggiore età. Molto verosimilmente e da taluni indizi la mag-

giore età può essere fissata verso il ventesimo anno.

La tutela in rapporto al sesso

Nell'antico Egitto non fu ritenuta necessaria l'assistenza di un tutore ad integrazione della incapacità della donna contrattante. Essa agì da sola fin ad un certo periodo dell'epoca tolemaica. Durante il regno di Tolomeo IV Filopatore fu limitata, con decreto, la piena capacità della donna maritata: essa fu assoggettata alla tutela del marito e fu richiesto perciò l'intervento del marito stesso come *chyrios* in ogni contratto concluso dalla moglie. Alla donna non maritata venne lasciata piena capacità giuridica. La donna maritata non solo non poté contrattare con i terzi, ma neppure testare o procedere a divisione di beni tra i figli o anche agire in giudizio senza l'assistenza del *chyrios*.

Questo ultimo caso è negato da qualcuno il quale constata che in alcuni papiri della epoca tolemaica e romana si riscontrano petizioni e processi intentati da donne, senza intervento e autorizzazione del *chyrios*.

Certo è che, nei contratti dell'epoca romana conclusi da donne, manca l'assistenza del *chyrios*, ma ciò è a causa del godimento, del ius liberorum vigente in Roma e del quale si fa cenno nel testo stesso. L'applicazione di tale norma (per la quale la donna maritata con tre o più figli in Roma potesse

42 43
agire senza l'assistenza del marito) è una diretta influenza del Dir. Rom. In generale, dai papiri si rileva che della donna maritata il *chyrios* era il marito, della vedova uno dei figli o in generale qualunque altro uomo che su di lui potesse esercitare la funzione di tutore. Nei contratti il *chyrios* dichiara in fine il suo consenso all'atto compiuto dalla moglie e lo approva. Il marito assistente la moglie in giudizio aveva la denominazione di eclicos. Dal III sec. d. E. alla denominazione di *chyrios* si sostituisce quella di sunestos per colui il quale assiste la donna negli atti e contratti di questa.

Capacità per la nomina a tutore

Circa la capacità per la nomina a tutore può con vera simiglianza ritenersi che il tutore dei peregrini fosse nominato tra persone della medesima nazionalità.

Per le donne romane che fossero maritate con peregrini il *chyrios* doveva essere un civis. In quanto alla donna, il Dir. Rom., come già si sa, la escludeva nella maniera più assoluta dalla funzione di tutore. Basti ricordare il seguente passo di Papiniano (fr. 26 pr. D. 26, 2):

"Iure nostro tutela communium liberorum matri, testamento patris, fusta mandatur, ne, si provincial praeses imperitio lapsus patris voluntatem sequendam de averit, successor eius sententiam quam leges ostraes non admittunt, recte sequitur". Dai papiri, invece,

risulta che il diritto greco-egiziano riconosceva alla donna il diritto di poter assumere la tutela dei figli. Qualche volta però la troviamo unita ad altro tutore. La grande importanza di questi documenti sta nel fatto che essi ci offrono la prova che da una rigida disposizione del diritto romano classico per cui la donna veniva in maniera assoluta esclusa dall'istituto della tutela, si sia passati più tardi all'altra della compilazione giustinianea, che invece l'ammetteva a tale funzione. Evidentemente, ciò è dovuto all'influsso dello ius gentium nelle province orientali dell'Impero Romano.

Deferimento della tutela

La tutela poteva essere assegnata o nella redazione di un testamento da parte del padre, o direttamente da costui, oppure da persona da esso designata, oppure poteva essere assegnata nel contratto matrimoniale stesso. In mancanza di designazione, la designazione del tutore è verosimile che spettasse ai parenti ed in particolare agli zii. Magistrati competenti per la tutela dei peregrini sono i capi della città. Per i Romani, invece, durante l'epoca precedente alla Costituzione Antoniniana sono i Prefetti e, per delega i loro dipendenti.

Diritto delle obbligazioni

I documenti

I documenti in generale -

Occorrendo spesso fare menzione delle forme usate nei contratti papirologici, stimiamo necessario dare un cenno delle diverse categorie di documenti. Daremo pertanto prima alcune notizie relative ai documenti demotici e poi esamineremo i documenti greci, quelli di età romana, e quelli di età bizantina.

1- Documenti demotici

Erano stipulati fra le parti dinanzi al monographos ed erano scritti da costui, nella qualità di prete o in nome di preti.

In età più tarda (dal sec. VIII a. Cr.) erano anche scritti da eruditi privati, indicati dalle fonti con la parola synallagmatographoi.

Erano presenti sedici testimoni.

Il formulario caratteristico era esposto nella seguente forma oggettiva:

- 1) "Così parla N.N." e) Dichiarazione fra le parti in discorso diretto o in prima persona.
- 2) Spesso al contenuto del documento segue il giuramento, a maggiore garanzia delle cose pattuite.
- 4) Menzione dei testimoni non firmati, ma

apponenti i propri suggelli. La data va posta in principio.

2) Documenti Greci

Sono privati e pubblici.

Documenti privati.

Sono redatti in forma soggettiva ed oggettiva.

a) Forma oggettiva. I documenti in questa forma vanno dai tempi più antichi dei Tolomei. Sono senza attestato di organo ufficiale competente; sono redatti in presenza di sei testimoni, donde la denominazione di syggraphé examarturos, dei quali uno è detto syggraphofylax, che redige l'atto e prende in custodia il documento. Di tali sei testimoni si fa menzione in ultimo indicandone le generalità.

Il syggraphofylax occupa il primo posto nell'elenco dei testimoni; con dichiarazione di aver ricevuto il titolo esecutivo, detto appunto syggraphé examarturos. Non si nota alcuna sottoscrizione dei testimoni nei documenti più antichi, mentre in epoca più recente vi si riscontra l'ypographé, che è un'aggiunta apposta dal debitore, in cui si riassume la parte essenziale dell'atto.

In un contratto di mutuo, per es., si dice: "Io, tal dei tali, ho ricevuto tanta quantità di grano, eseguirò le pattuizioni su indicate ed ho rimesso il titolo esecutivo a tal dei tali".

Nell'interno della scrittura venivano apposti i suggelli dei testimoni.

B) Forma soggettiva.

I documenti in tale forma si distinguono in:

1) Chirografi, i quali sono documenti scritti, quasi costantemente, per intero dal debitore stesso in prima persona, senza intervento di testimoni. È adoperata la forma epistolare con la formola di destinazione (o deina to deini = il tale al tal altro) e con la formola di augurio, alla prima immediatamente collegata con l'espressione chaire, equivalente a "salve" dei Romani.

L'atto è sottoscritto sempre da una sola delle parti contraenti, il debitore in caso di debito (come nel mutuo daneion) il creditore in caso di quietanza apoché. Il contenuto del documento incomincia con omologò, equivalente a: "dichiaro di aver ricevuto....." o "dichiaro di aver avuto soddisfatto....." Nel chirografo il contratto è quasi sempre munito di clausola esecutiva e della clausola al portatore, per la quale esso poteva essere presentato in ogni luogo e da chiunque.

Non di rado si tratta anche di pattuizione di penali dovute al fisco reale. La data ed il luogo sono in fine al documento.

La registrazione, cui essi erano assoggettati, si rileva da due papiri dell'epoca tolemaica con una formola analoga

a quella dei contratti egiziani. Il documento era consegnato al creditore che lo teneva fino alla estinzione del debito. Talora veniva affidato ad un terzo e talvolta di esso furono redatte due copie tenute dalle parti. Ciò costantemente avveniva in epoca romana.

2) Ypommémata. Questi documenti sono petizioni dirette a magistrati, con i nomi di questi al dativo ed i nomi degli indirizzanti con parà ed il genitivo. Abbona l'espressione di augurio con cháirein - Riguardano anche affari privati, specialmente contratti di fitto, in cui abbiano parte persone di grado sociale elevato (locatari di grandi estensione di terreni): queste petizioni od offerte si perfezionavano con la risposta affermativa scritta in calce da una sola delle parti, ossia dall'accettante.

Documenti pubblici

Sono detti così per l'intervento di un pubblico funzionario nella loro redazione. Vi appartengono:

a) I protocolli, documenti pubblici per eccellenza. In essi una delle parti esprime all'altra oralmente e la sua dichiarazione che veniva redatta in iscritto dal pubblico ufficiale ed era pertanto, generalmente bilaterale. Il datore dal II sec. e. Cr. ai documenti giuridici privati redatti dal syngrophylax si sostituiscono quelli dell'agoranómos o di un suo funzionario, senza bisogno di testimoni. Tali documenti rivestono carattere di

18 69
strumento giuridico. Il formulario è quasi non diverso da quello dei documenti del syngrophylax: data del rigo in principio e poi rapporto su la dichiarazione delle parti. Queste nell'epoca più antica non sottoscrivevano, essendo sufficiente la sottoscrizione dell'agoranómos - Tali documenti furono detti più tardi omologhíai, perchè il loro contenuto veniva in principio riferito con la formula omologhíai o diáina = dichiaro il tale.

Per tutti i documenti oggettivi, come per le omologhíai suole usarsi la parola syggraphai.
B) Le omologhíai oggettive - Esse consistono di una dichiarazione unilaterale, terminante con la sottoscrizione dell'autore, che riepilogava nella syggraphé (subscriptio), in summo, l'intero contenuto del documento. Data la forma oggettiva di tali documenti è da ritenere che essi fossero redatti da determinati e competenti uffici pubblici.

C) Le syghorisis, le quali sono dei concordati con approvazione da parte del capo del criterion (tricunale) Sono munite di data e s'incollavano in appositi registri detti tómoi syncollesímon.

D) Le diagraphai (da diagraphò = perscribo "let") Esse erano note, o contratti in genere, redatti da banche. Nelle note, specialmente negli Ostraka = cocci, su cui si legge: "il tale diagraphé = paga oppure diagigraphikén = ha pagato, è da intendersi che egli ha fatto un versamento di denaro eis tróberan: alla banca. Pertanto la diagraphé tróberis = nota di banca è una prova di pagamento o di riscossione di somme da parte di una banca.

III I documenti romani

Sono in maggior parte in lingua Greca, seb-

lene di epoca della dominazione romana. Alcuni, però, grazie al principio della propria personalità giuridica sono redatti in lingua latina. Erano confermati da appositi privati (tabelliones) detti con espressione greca νομικαὶ ovvero νομικαὶ ρωμαϊκοὶ.

4° Documenti Bizantini

La forma in uso presso i Bizantini era la chirografica. Ai documenti in tale forma cooperavano, mediante la loro firma, appositi notari privati detti Ἰμβολαὶ = γράφοι (redattori di contratto). Più tardi, specialmente sotto Giustiniano, essi documenti potevano attestare, come in forza di giuramento, la propria genuinità e la verità della precedenza di fronte alla legge. Ordinariamente essi hanno nell'escatolo un suntuo dell'autore in cui egli riepiloga il testo del documento. Tale subscriptio è preceduta dal segno di croce e da invocazione divine. La data è sempre in principio con la indicazione non più dell'anno di regno ma del consolato (mese egiziano, indicazione e anno dei Consoli). Il testo del documento è in forma di omologhia soggettiva. Non mancano, però, dei chirografi tabellionari redatti oggettivamente: dimostrazione questa del tramutamento graduale del chirografo in atto pubblico.

X Stile dei documenti greco-egiziani

Esso presenta una costante somiglianza per come può osservarsi specialmente nei contratti dalla più antica età tolemaica a quella romana anteriore all'epoca in cui fu emanato l'editto di Caracalla (192). Per es. la formula di garanzia per le revisioni nei contratti di vendita è quasi sempre: ἴαν τις σοὶ ἐπέλθῃ, ἢ ἐφέδος ἄκυρος εἴσθι, se qualcuno ti attaccherà, l'attacco sia nullo: oppure ἀποτέσο αὐτόν = lo allontanerò.

Il pagamento discorsi ἴατι διὰ χειρῶν ἐκ σίτων.

51
di manu ex arca. Nei testi posteriori al suddetto editto si riscontrano le prime tracce dell'influsso della legislazione romana. Per es. per la donna che agisca senza l'intervento del κύριος, grazie allo "ius liberorum" dicesi κατὰ Ῥωμαίων ἔθνη, secondo le istituzioni dei Romani.

In taluni contratti di compra-vendita la promessa per l'evizione è assunta mediante la frase οὐδὲ ἀν διαπέρι = quanti interest dei Romani.

Per la perfezione della compra si ha la frase καὶ πίστει ovvero καὶ αἰρεσι = bona fide. Per la garanzia offerta dal venditore dicesi: βεβαίωσιν ἐμὰς καὶ διαδόχους καὶ διακatochous = assicurare noi e i successori e futuri possessori; oppure μη ἐπέλιε σθαί με μήτι ἄλλους ὑπὲρ ἐμοῦ = non molestare io e gli altri invece di me: espressione quest'ultima che riproduce la corrispondente romana: "Per me venientes a me personas quominus habere hinc est". Nei testamenti soprattutto, si riscontra benissimo la clausola δίχα δόλου (καὶ φόβου) καὶ ἀνάγκης καὶ πάσης περιγραφῆς = absque dolo malo et metu. In quanto alla mancipatio, invece dell'emit mancipio que accepit, si incontra costantemente l'epistula (inter praesentes emissa).

Le clausole dei documenti

a) La clausola esecutiva: ἢ βίασιν εἴσο καθάπερ ἐκ δικῆς = l'esecuzione sia come per legge. Questa è una delle clausole più importanti e più usate nei contratti greco-egiziani. È una formula di garanzia dalla quale, di solito, si stabiliva che non si potesse derogare. Era originaria dall'antica Grecia e fu adoperata dall'inizio del IV sec. Il Gemus, traducendo il papiro greco Leid O, 1.25) così espresse

il suo pensiero nei riguardi degli effetti giuridici. Comiare possum stipulasse *Comphidem ut etiam sine actione coram iudice, ek dikis, debitum et multa exigi possent* = è stata anche assimilata ai contratti moderni esecutivi, e ne sono stati confrontati gli effetti con quelli derivati dal consentimento, da parte del debitore, di un'ipoteca generale sui beni propri, ed esperimentabile, senza intervento di alcun giudice, come un'ipoteca ordinaria concessa con *embateusis*.

La *cathaper ex dikis* conferiva adunque al creditore, in caso di ritardato pagamento da parte del debitore, il diritto di procedere ad una *pignoris capis* su parte o su tutti i beni di lui come in "causa indicati". Il formulario per essi in uso era: *práxis éstò ex te autai kai ex te tou yparchón ton autou pánton catháper ex dikis* = il procedimento sia contro di lui (il debitore) e contro tutti i suoi beni come per legge. Soltanto in qualche papirus si riscontra la variante *Katà to diágramma* = giusta il decreto, ed in qualche altro la variante *Katà to diágramma kai nomous* = giusta il decreto e le leggi.

Dalle quali formule si rileva l'esistenza di qualche decreto concernente la procedura esecutiva.

In qualunque modo l'esecuzione era non solo contro i beni del debitore, ma anche contro la persona di lui. Contro tali interpretazioni mosse delle obiezioni il Beauchet nella sua "Histoire du droit privé de la République Athenienne" sostenendo che l'esecuzione poteva avvenire soltanto sui beni del debitore. Osserviamo che se è vero che l'edizione della storia del Beauchet data dal 1847 =

epoca in cui le scoperte dei papiri erano ancora quasi iniziali, d'altra parte da non pochi papiri si rilevava già chiaramente come l'esecuzione fosse anche sulla persona del debitore e dei debitori in solido. Anche il Abitidis, illustrando l'accennato papirus di Lida, ebbe ad esprimere sul principio una opinione simile a quella del Beauchet, ma poi si corresse. In Francia si osservò da parte del Reinach che l'esecuzione personale per causa di debiti, abrogata nella pratica del diritto nazionale egiziano sin dai tempi di Boccoris, pure fu ripristinata nei contratti dell'epoca tolemaica. Il Wenger vedeva rinascere dette esecuzioni nella clausola esecutiva: *práxis ek tou dedainesménou* = esecuzione contro il debitore. Noi riscontriamo evidente nei papiri anche l'esecuzione personale in caso di debiti non pagati. Infatti in alcuni papiri è chiaramente detto, trattandosi di due debitori in solido, che l'esecuzione personale potrà essere sperimentata su ambedue detti debitori ed in modo esplicito è aggiunto: ossia su tutti due o su quello che (il creditore) vorrà.

L'argomento più importante è dato da un'istanza (probabilmente del 141 a. C.) diretta a Tolomeo ed a Cleopatra d'Egitto da tal Cefalo di Dioniso. Costui, non essendogli stato restituito il titolo dal suo creditore dopo il pagamento del debito, e temendo di continuare ad essere molestato dal suo creditore stesso, il quale tentava di estorcergli ancora del denaro, ricorre al Re pel timore ancora più grave di poter essere tradotto in schiavitù.

Tale esecuzione contro il debitore ebbe delle eccezioni che fecero nascere degli equivoci da parte del Reinach nei riguardi del decreto di Evergete II. In tale decreto va risparmiata l'esecuzione personale nei contadini di proprietà Regia, non soddisfacenti i loro debiti.

Si dice di essi che per le loro persone tale esecuzione è abrogata e che l'esecuzione contro i loro

beni non può riguardare mai la casa di loro proprietà in cui siano custoditi gli attrezzi di agricoltura. Quindi la esecuzione personale che si riscontra in tutti i contratti non riflettente tale classe di contadini è valida e non va imputata ad inserzione abituatoria - che sarebbe invalida e quindi impossibile da parte di Notari - appunto come aveva pensato il Reinach, volendo conciliare i documenti in apparente opposizione. I Notari, viceversa, dovevano attenersi alle disposizioni di legge, della quale dovevano essere gli interpreti più esatti.

In quanto all'esercizio di tale clausola va esclusa la possibilità di esecuzione diretta o privata. Occorre l'intervento legale di una autorità o di magistrati. Il creditore doveva come in azione per titolo esecutivo rivolgersi all'autorità giudiziaria competente. Egli presentava domanda di procedimento in esecuzione. Il creditore, o personalmente o a mezzo di un suo rappresentante, presentava in Alessandria all'archidiktastēs un *ypomnema* (istanza) con la copia del titolo creditorio, a mezzo del quale domandava di far pervenire al debitore nel suo domicilio e per tramite dello stratego un esemplare della sua richiesta. Si trattava, insomma di una notifica di ordine di pagamento che dicevasi diastolicōv.

Il creditore, poi, recatosi sul luogo dove dimorava il debitore, domandava allo stratego l'esecuzione dell'ordine di pagamento. A ciò il debitore poteva fare opposizione, che, naturalmente aveva efficacia sospensiva verso l'ordine stesso. Se vi fosse un termine, come è naturale ammettere, entro il quale si potesse provocare tale opposizione, non è possibile finora affermare, per mancanza di fonti. Qualora

l'opposizione al *diastolicōn* mancasse, esso aveva piena ed immediata efficacia ed esecutorietà come una ordinaria sentenza di magistrato e quindi veniva eseguita l'azione tanto sulla persona che sui beni del debitore.

L'esecuzione personale non poteva nemmeno effettuarsi direttamente e liberamente. V'erano degli organi appositi, detti *zenikōn praktōus*.

Il sequestro dei beni era regolato da apposito magistrato e la piena esecuzione di esso era di spettanza dei diretti dipendenti di lui. Per il sequestro dei beni mobili si applicavano le leggi sul pignus Capere in causa indicati. Per il sequestro degli immobili occorreva ricorrere all'iscrizione sui registri della Bibliothēche egatēscon (archivio dei possedimenti). Durante l'epoca Romana il diritto di esecuzione personale venne vietato, mentre continuò a sussistere soltanto quello dei beni. Ciò avvenne per il fatto che avidi speculatori Romani si facevano cedere dagli Egiziani i crediti, dove si trovavano anche ammende stipulate a profitto del fisco, e richiedevano l'imprigionamento dei debitori. A ciò si oppose un editto del Prefetto Ciberius Julius Alexander che proibì la azione dei crediti. Il diritto di esecuzione, sempre che questo fosse stato ceduto, poteva spettare anche ad un terzo non interessato nel contratto.

B) La clausola choris tou (oppure kai mēdēn ēsson mēnein kyria tā programmenā = oltre ad essere (opp. non pertanto rimane) valido l'anzidetto).

Questa è una clausola introdotta recentemente nei diritti moderni.

Nonostante l'inadempienza delle obbligazioni risultanti dai contratti e nonostante l'essere

56 57
incorso nella clausola penale stabilita, il contratto deve rimanere valido in tutta la sua efficacia giuridica. L'intera clausola così suonava: "nel caso contrario la parte inadempiente paga all'altra la multa convenzionale ecc. oltre che resta il contratto valido ed efficace di diritto (oppure: e non pertanto resta valido di diritto l'anzidetto)". La medesima formola espressa in altri modi si riscontra in contratti di età successiva; invece del termine τα προεγραμμένα si usano τὸ ἀντίγραφο, σὺν γραφῇ, χειρογράφον, πρᾶσις ecc. L'uso di essa appare anche nell'epoca romana però non oltre il IV sec. P. E.

Altre varianti si riscontrano durante l'epoca romana stessa, mentre nei testi bizantini la forma anzidetta si riscontra molto raramente nel periodo bizantino più tardo non si può constatare alcuna espressione costante. Soltanto è da rilevare che l'unione fra la clausola penale e la clausola di cui ci stiamo occupando è dato dalla particella μέτα.

C) La clausola μέ - ἐπελευσθήαι oppure μέ ἐπιπορεύεσθαι. Si riscontra nei contratti di vendita dell'età tolemaica e romana e per essa il venditore soleva promettere che né egli né i suoi avrebbero opposto impedimento e ostacolo nei diritti a lui trasferiti con la vendita.

Detta clausola si riscontra anche: 1) nei contratti di divisione nei quali i contraenti sempre convenivano, fra l'altro, che nessuno di essi avrebbe potuto impugnare l'atto; 2) nei contratti liberatorii, nei quali il creditore dichiarava che essendo stato soddisfatto e quindi non vantando più alcun diritto verso il debitore, non avrebbe perseguito

quinto più costui giudiziarmente, né lo avrebbe molestato in qualsiasi altra maniera. 3) nei contratti di divorzio, nei quali i coniugi, fra l'altro, si obbligavano a non ricorrere più in giudizio per qualsiasi argomento riguardante la vita vissuta durante il matrimonio. Di una tale clausola si ha qualche esempio anche in una divisione inter liberos.

D) La clausola ἐργὸ καὶ δυνάμει. Essa si riscontra in alcuni testi bizantini e secondo qualcuno detta espressione vorrebbe indicare che la penale avrebbe dovuto essere riscossa in realtà (ἐργὸ) e con l'intervento coattivo (δυνάμει) del giudice. In sostanza le parti contraenti dichiaravano che la pena stabilita nel contratto non era una semplice formalità ma una punizione seria e realmente effettuabile. Tenonché secondo qualche altro la parola ἐργὸ avrebbe qui un significato analogo a quello di δυνάμει, cioè anche in realtà, giacché nei primi tempi la clausola penale era forse una formalità. Ciò è sostenuto a ragione anche perché nei digesta si riscontra talvolta δυνάμει col significato di: in realtà. (re ipsa).

La registrazione dei documenti

L'istituto della registrazione si riscontra nei papiri stessi. Da questi apparisce anche che i documenti egiziani non registrati fossero privi di efficacia. L'obbligatorietà della registrazione va ammessa anche nei documenti greci emanati dal συγγραφοφύλαξ e nei chirografi. Per altro essa è attestata dalla relativa annotazione che si osserva in moltissimi testi. Nell'età tolemaica la registrazione dei chirografi e dei documenti privati oggettivi emanati dal συγ-

58 SS
graphophylax avveniva per mezzo del graphismon l'im-
piegato addetto a tale ufficio apponeva la relativa au-
torizzazione. A datare dall'epoca imperiale, venne appli-
cato sui documenti anche il suggello dell'ufficio regi-
stratore. Durante l'età romana la registrazione venne
eseguita non più a cura del graphismon ma a mezzo
dell'Archidikastēs che aveva sede in Alessandria. I do-
cumenti venivano presentati in Alessandria al Katalogion
o alla dialogē, i quali erano uffici pubblici entrambi
dipendenti dall'archidikastēs non funzionanti da archivi,
ma curanti soltanto la deposizione dei documenti nei
due uffici centrali Alessandrini di registrazione, ossia
nel Nanoion connesso col tempio di Nana (Ίsis) e
nella Adriani Bibliothēke (opera di Adriano avente lo
scopo di rendere pubblici i negozi giuridici stipula-
ti), come rilevasi da un decreto del Prefetto bito Flavio
Viriano dell'anno 127. In entrambi i due uffici detti
tanto l'uno quanto l'altro biblioteca, i chirografi do-
vevano essere depositati con la seguente procedura. Ve-
niva rivolta istanza di registrazione all'archidikastēs.
(Essa in pratica era effettuata a mezzo del Kata-
logion o della dialogē). A detta istanza dovevano
essere acclusi l'originale del chirografo e una copia di
esso.

Gl'impiegati dei due ripetuti uffici riportavano in
doppi registri, che rimanevano presso di loro, un riassunto del
documento presentato. La copia dell'originale insieme con la
domanda di registrazione veniva poi depositata nella biblio-
teca adrianea. Per l'iscrizione nel Nanoion molto verosimil-
mente occorreva presentare un secondo esemplare col chi-
rografo originale.

La demosisis (pubblicità a mezzo di registrazione) con
molto fondamento si da ritenere che forse esclusivamente si pra-

ticasse per i chirografi. Essa non era necessaria sotto
pena di nullità dell'atto, ma tale diveniva nel caso in
cui il documento fosse prodotto in giudizio, perché allora
esso veniva ad acquistare il valore di atto pubblico.

Resta insoluto se la registrazione avesse effetto
di una vera e propria autenticazione del chirografo e
lo rendesse fornito delle garanzie necessarie per essere pro-
dotto in giudizio. Come pure rimane ignorato se fosse
stabilito un termine legale per la registrazione dei do-
cumenti, dopo il quale si incorresse in qualche penale.

Secondo l'opinione di alcuni la demosisis aveva
scopi puramente fiscali. È il fatto che le parti dovevano
recarsi ad Alessandria, sostenendo così delle spese rilevanti,
induce a ritenere che esse nella conclusione dei loro con-
tratti limitassero l'uso della forma chirografica per so-
stituirla con quella pubblica dinanzi agli archivi.

oggetti delle obbligazioni

La correalità

La clausola della correalità nell'antico diritto
greco conferiva al creditore il diritto di poter sequestra-
re i beni di tutti i "correi debendi", ossia di tutti i
corresponsabili del debito assunto, per il che egli poteva
esigere da ognuno di essi il "commune debitum" convo-
carli in giudizio "in totum" o "pro parte". La formula
della clausola correale che ha il fondamento nell'antico
diritto greco e nel diritto greco-egizio si presenta nel se-
guente modo "H de praxis isto kai ex enos kai ecastoi
(oppure spotiron) kai ex ou rau airectoi - l'azione sia
contro e ciascuno (oppure contro l'uno o l'altro o con-
tro colui che si preferisca". A tale formula travi ag-
giunto la clausola "ex allegequies" = corresponsabilmente".
I documenti dell'epoca tolemaica muniti di clausola
esecutiva sono quasi sempre forniti della clausola

60 61
della correalità, la quale rimane in vigore, sebbene più raramente, durante l'epoca imperiale romana ed anche dopo l'epoca post-giustiniana. Si vede sussistere in contratti di mutuo e di locazione l'"omologhia ex allegguis" cioè contratto con obbligazione cumulativa. L'obbligazione cor reale poteva nascere da contratto o anche dalla stessa legge. Un esempio di correalità legale è il seguente. Riscossioni di alcune tasse in Egitto erano affidate ad apposite comunità dei villaggi, le quali, alla loro volta, davano incarico ai "presbyteroi tes comes" pur rimanendo solidamente con costoro tenute all'esatta riscossione. Si presenta un'indagine che è l'argomento più importante della trattazione di questa clausola, e cioè se l'obbligazione assunta da parecchi debitori ex allelegguis durante l'epoca tolemaica e la romana abbia avuto ugual valore e uguale significato pratico. Occorre risalire al Dir. Rom. e particolarmente alla novella 99 compilata da Giustiniano in supplemento alla novella 4, la quale appunto tratta dei debitori obbligati "ex allelegguis". Secondo la detta Novella costoro sarebbero stati obbligati al pagamento "in solidum" solo nel caso in cui questo fosse stato specificatamente convenuto nel contratto: diversamente essi sarebbero stati ritenuti debitori soltanto "pro parte". Non solo: per lo stesso primo caso l'efficacia dell'obbligazione cor reale non poteva essere espletata subito, perchè il creditore aveva l'obbligo anzitutto di convenire in giudizio il debitore principale ("beneficium excussionis") e perchè d'altra parte, ogni singolo "correi" avrebbe potuto esercitare il "beneficium divisionis". La disposizione della detta Novella 99 ebbe applicazione pratica in Egitto, giacchè in un papiro di Amburgo è detto specificatamente che i "correi" sono detti "adidretos allelegguoi" senza distinzione coobbligati: frase che non lascia dubbio alcuno che con essa s'intendesse esclusa qualsiasi

responsabilità "pro parte". Pertanto se in Egitto la ripetuta Novella ebbe l'applicazione, è da ammettere che nell'epoca post-giustiniana i contratti che non richiesero l'espressione specifica "adidretos allelegguoi" vogliono indicare che le obbligazioni assunte dai singoli debitori "ex allelegguis" siano state assunte soltanto "pro parte".

Fonti delle obbligazioni I. contratti

L'elemento della scrittura.

Dalla messe enorme dei documenti pervenuti in materia risulta che, a differenza del Diritto Romano, per il quale essa era soltanto un mezzo di prova, nel Diritto greco-egizio la scrittura nella conclusione dei contratti fosse invece elemento costitutivo.

Pertanto la scrittura stessa obbligava la parte contraente anche "contra fidem veritatis". Di contratti orali si hanno anche esempi, ma essi erano rari e soltanto per i negozi di minima importanza. Relativamente ad essi, al debitore convocato in giudizio sarebbe stato sufficiente giurare di non essere tenuto a nulla per essere prosciolto dagli obblighi attribuitigli; il che conferma come la scrittura fosse soltanto elemento costitutivo e decisivo nella conclusione dei contratti.

L'uso della "stipulatio" romana in alcuni contratti

In Egitto non si ebbe un chiaro concetto della stipulatio romana, della quale sono parte essenziale la domanda e la risposta fatte oralmente. Fu invece oziosa e falsa l'applicazione di essa. Lo prova il fatto che dopo la Constitutio Antoniana del 212 i Notai greci e i redattori di documenti in genere, considerando che i Romani facevano con

sistere la validità dell'atto nell'asserz. state contenute in questo la domanda e la risposta, inserivano nei loro documenti a garanzia delle cose contrattate l'espressione: "zai eperotethris omologhesa" = "interrogatus stipulanti spondendi" formula che non ha nulla a che fare in documenti come testamenti, contratti di manumissione di schiavi ecc.

L'istituto della compra-vendita secondo il dir. greco-egiziano

I contratti di vendita nei papiri greco-egiziani vengono diversamente denominati a seconda delle diverse epoche cui appartengono. Sotto i Tolomei la denominazione più frequente era quella di "syngrafé". Durante l'epoca romana è sostituita da "omologhia" ed oné, corrispondente allo "instrumentum venditionis" usato in Roma. I più antichi contratti di vendita sotto i Tolomei (III sec. a. C.) presentano un formulario particolare in forma unilaterale ed impersonale: chi redige il documento si occupa soltanto del venditore, esponendo, sempre in terza persona, tutto ciò che a lui si riferisce. Successivamente, alla detta forma succede quella bilaterale, la quale venne a constare di due parti essenziali. Nell'una il redattore diceva che il venditore aveva venduto questa o quell'altra cosa, nell'altra che il venditore stesso si costituiva garante per le obbligazioni nascenti dalla vendita. La dichiarazione di aver ricevuto il prezzo pagato non costituisce una parte essenziale e per sé stante dei documenti, indicandosi ora il solo ammontare di esso. Nell'età romana succedono altri cambiamenti nel detto formulario di atti di vendita: l'"instrumentum venditionis" non si presenta più nella forma bilaterale, ma in quella

di una dichiarazione unica da parte del venditore: la funzione del compratore rimane puramente passiva. Pertanto gli schemi dei tre contratti di vendita suddetti sarebbero: 1) Vendette A a B la tale cosa. 2) Vendette A la tale cosa. Comprò B per il tale prezzo. Rimane garante A verso B. 3) A dichiara a B d'avergli venduto la tale cosa.

La dichiarazione del venditore comprendeva inoltre la quietanza del prezzo ricevuto e l'assunzione dell'obbligo della garanzia per l'evizione (ossia da qualunque preteso o molestia potesse provenire al compratore da parte di terzi). Nell'età bizantina la formula che riproduce la dichiarazione del venditore si presenta arricchita di espressioni come la seguente: "Dichiara o dichiaro di vendere con ferma volontà, spontaneamente ed irrevocabilmente, oppure "con ferma volontà, senza dolo, violenza, inganno né necessità," oppure "bona fede".

Lo strumento dell'epoca tolemaica era redatto da un *synallagmatógrafos*, cioè da un semplice scrivano, alla presenza di sei testimoni (dove allo strumento stesso venne la denominazione di "syngrafé ex amarturos"), i quali non sottoscrivevano il contratto, ma venivano soltanto menzionati alla fine del formulario dell'atto.

Per rendere valido tale documento e per assicurargli efficacia i contraenti chiedevano, anzi tutto, la "scriptura interior" del contratto e vi apponevano superiormente i loro sigilli; dopo tale autenticità l'atto veniva affidato al così detto *syngrafofílos*, che era quasi sempre uno dei sei testimoni intervenuti. Costui aveva anche il compito di eseguire il contenuto del contratto e di fornire ogni prova occorrente a tale scopo.

64 Gli atti di compra vendita così redatti per mezzo del sunallagmatografos ed autenticati dal syngrafosy: esse furono in uso nel sec. III a. C. in tutto l'Egitto. Verso la metà del II sec. a. C. un altro tipo di atto di vendita cominciò a praticarsi nella Tebaide: quelli dinanzi ai pubblici notai detti agoranómoi. Tali notai esplicarono la loro funzione soltanto nella Tebaide, fino alla epoca della conquista romana. Dell'intervento del notaio si faceva menzione nel testo dell'atto nell'epoca dei Lagidi, (la dichiarazione veniva apposta dopo la data di tempo e di luogo ed era così formulata: "sotto tal Notaio",. Infine il Notaio stesso sottoscriveva l'atto, facendolo seguire dalla formula verbale: "ho sottoscritto". Nei documenti di età romana la dichiarazione di essere stato adibito tale o tal altro Notaio era nel contesto del formulario. Es.: "dichiaro di aver venduto a mezzo del Notaio tale".

Interessante è pure notare che negli atti notariili di età romana manca la sottoscrizione del Notaio formulata nel modo precedente (o agoranomos hechrematica o notaio ho sottoscritto) e che invece si trovi apposta l'ypografé (scritto in calce) autografa da parte di colui dal quale emanava l'atto. L'ypografé consisteva in un breve riassunto del contenuto del contratto. Solo dopo il V sec. d. C. cominciano ad apparire nei contratti di compra-vendita tracce di segni scritti da parte dei testimoni, i quali segni sono soltanto delle croci oppure dei monogrammi di Cristo in principio o in seguito della frase "marturo te praxsei" o "ten praxsein" = attesto la vendita.

I contratti di vendita immobiliare nell'età tolemaica, come gli atti congeneri greci, erano sottoposti alla tassa di registrazione, che prima fu del

65 decimo, poi del ventesimo e poi nuovamente del decimo. Tale tassa era percepita dalla banca (trápessa) reale, conformemente a dichiarazione da parte dell'agente delle imposte. Il traperites (banchiere), avvenuto il pagamento, apponeva in calce all'atto la nota dell'avvenuta registrazione: v'indicava il giorno e la banca presso cui era stato effettuato il detto pagamento, richiedeva la dichiarazione da parte dell'agente delle imposte fissate la tassa esatta, riassuniva nella maniera più breve il contenuto dell'atto, indicava la somma percepita, e v'apponeva la propria firma, seguita dalla parola "traperites".

Durante l'epoca romana la registrazione traperites cadde in disuso e gli atti si trascrivevano invece al "grafion".

In tale epoca i contratti dei privati venivano redatti soltanto dai preposti ai "grafion" e da questi registrati nei pubblici registri. La tassa di registrazione durante il I sec. a. C. fu del decimo e del ventesimo, come sembra durante il III sec. a. C.

Oggetto delle vendite

Oggetto delle vendite erano, come è naturale, cose disparatissime, terreni, case, animali, schiavi, diritti ecc. Il venditore faceva dichiarazione che la cosa da lui voluta alienare fosse di sua proprietà e ne avesse ogni più ampio diritto di disponibilità.

Nel caso che egli volesse vendere una parte di questa res, la dichiarazione di lui sul suo diritto di proprietà si riferiva non alla singola parte, ma a tutta la cosa stessa. Nel caso di vendite a mezzo di mandatari la dichiarazione del diritto di proprietà era fatta dal mandatario stesso per conto del mandante. Per qualche

testo e cresce ancora che la dichiarazione del diritto di proprietà era accompagnata dal giuramento. Possiamo ora esaminare le varie cose formanti oggetti di vendita.

Immobili. Questi tanto nei contratti tolemaici, quanto in quelli dell'epoca romana venivano indicati esattamente nei riguardi della loro posizione e dei loro confini. Venivano sempre indicati la divisione amministrativa e il territorio in cui il fondo da alienarsi si trovava. In alcuni testi vi sono anche indicazioni particolari per precisare più esattamente. La designazione dei confini (fondi limitrofi, immobili, vie pubbliche e private) trovansi fatta con riferimento ai punti cardinali enumerati col seguente ordine: Sud, Nord, Est, Ovest, durante l'epoca tolemaica ed i primi tempi dell'epoca romana. Nei contratti di vendita dell'epoca tolemaica alle indicazioni designanti i proprietari limitrofi riscontrasi aggiunta l'espressione "o quegli altri confinanti che possono esservi da ogni parte". La quale frase non è più in uso dal I sec. d. C., ma ricompare sostanzialmente nei documenti del VI e VII sec. d. C. Indicavasi inoltre l'esatta misura, che nella massima parte dei casi era rilevata dai contraenti stessi, oppure dai libri catastali. L'unità di misura era l'aura (poco più del 1/4 di ettaro).

Nelle vendite di fondi s'indicava se il terreno fosse nudo o coltivato. Sono moltissimi gli esempi che si offrono i papiri di vendite di terre coltivate a frumento, di vigneti, di uliveti e di terre destinate al pascolo. Nelle vendite di cose concluse nei contratti tolemaici si dice che la casa fosse a uno o più piani. Ed in qualche documento dell'epoca romana riscontrasi la dichiarazione da parte del venditore che la "res alienata" apparterrà al compratore

66 67

tutto intero e dall'alto al basso, cioè in tutte le sue dimensioni sin dalle fondamenta, e dalle fondamenta sino all'aria. Le case erano vendute con le loro entrate e uscite e quasi sempre insieme colle proprie corti.

In alcuni papiri si fa pure espressa dichiarazione di vendita di tutti gli accessori e si dichiara inoltre che si alienano tutti gli usi e tutti i diritti conformemente alle abitudini esistenti da che fu fabbricata fino allora.

Schiavi - Dello schiavo, costituente oggetto della vendita, si indicava nel contratto il nome proprio di persona con tutti gli altri appellativi che servissero a qualificarlo meglio. In alcuni documenti del sec. III e IV d. C. vi si riscontra anche in greco l'espressione nei contratti romani, "Sive, is quo alio nomine est". Vi fa inoltre menzione del luogo di nascita, dell'età (precisa o approssimativo) dei connotati ed anche delle qualità fisiche e morali dello schiavo.

Animali - Molti esempi si hanno anche di vendite di animali. Vi si trovano indicati il sesso, il colore, del manto (specialmente per gli asini e per i buoi) del marchio sui camelli praticato a mezzo del ferro rovente quasi sempre nella e scia destra.

Cose mobili - Per le cose mobili (la designazione variava, naturalmente da cosa a cosa, e quindi non è il caso di intrattenersi).

Civiltà - La assunzione dei diritti si è attestata da uno speciale documento del 213 d. C., da cui rilevansi che un tal Carbon vendette per 100 dramme ai figliolotti di Terachion il suo diritto di essere mantenuto a spese della città, a lui proveniente dal fatto che era stato per due volte vincitore nei giochi pubblici.

PREZZO

Seconda parte essenziale nella vendita era la

dichiarazione o la quietanza del prezzo pagato.

A) Epoca tolemaica. La quietanza comincia con la parola epicrisis = comprò.

Essa è brevissima ed indica il solo prezzo di compra espresso in lettere, talvolta anche in cifre. Nella relazione del prezzo da parte del venditore o del modo dell'eseguito pagamento, nulla si riscontra.

B) Epoca romana. Si riscontra la dichiarazione del venditore di avere ricevuto il prezzo di vendita pattuito, con indicazione delle condizioni o modalità del pagamento. Questa forma subisce nel III sec. qualche modificazione, che meglio si nota in età bizantina, nel senso che la dichiarazione del prezzo ricevuto viene ad essere ammessa alla dichiarazione di vendita. La formula quindi è quasi del tenore seguente: un tale dichiara di avere venduto la sua cosa "al prezzo convenuto di tante dracme, il quale prezzo il venditore ha ricevuto dal compratore".

L'ammontare del prezzo è scritto costantemente in lettere. Il prezzo della vendita è quasi sempre stabilito in cifra determinata. Esso nei contratti tolemaici viene pagato in dracme e talenti, di rame, raramente in moneta di argento. Nei contratti romani invece mediante dracme o anche monete di oro imperiali.

In epoca romana il prezzo viene pagato in contanti: dià cheiròs, o, ure dià cheiròs ex oicou, oppure dià cheiròs eis cheiròs = (dalla mano alle mani). Il pagamento si effettua in casa del compratore.

Non rare volte avviene pure a mezzo di un titolo di credito emesso da una banca. Poiché il prezzo della vendita in Egitto fin dall'epoca faraonica avviene in contanti e deriva la conseguenza

che il prezzo stesso viene pagato per intero, e da intendere che la cosa avvenga così anche per quei contratti in cui manca l'espressione della totalità del prezzo versato. Vi sono dei papiri in cui è detto che il prezzo convenuto è stato versato totalmente ed interamente (páran ex plerous)

La clausola della garanzia per evizione

Questa clausola in età tolemaica così suona: "venditore e garante delle cose di cui è oggetto la compra è il trasmittente, che il compratore accetta". Per bene intendere tale formula è da sapere che in diritto greco, perché la vendita potesse essere valida, occorrevano una o più persone che facessero da garanti, mentre in diritto egiziano era la sola persona del venditore che doveva offrire la garanzia. Ora, non avendo voluto mai gli egiziani applicare questo principio, è derivato che dalla fusione di questo col principio del diritto greco negli atti di compra-vendita è nata la formula predetta, adottata dai notai, che, attenendosi alla forma greca, mantennero in apparenza l'intervento dei garanti, mentre, nella sostanza, attenendosi alla forma egiziana, fecero agire nella garanzia la sola persona del venditore stesso. Circa le obbligazioni nascenti dalla clausola di garanzia, le più importanti sono date dai contratti di vendita conclusi fra Egiziani e Persiani della classe degli epigonos. Il venditore s'impegnava per sé e per i suoi aventi causa a non molestare al compratore il diritto di lui alla proprietà; e se egli o qualcuno degli aventi causa contravenisse a tale convenzione, questi non solo sarebbe

rimasto privo di ogni diritto sulla cosa, ma avrebbe dovuto pagare il doppio del prezzo in favore del compratore, o sessanta dracme di argento al re. Ciò subito e senza intervento di autorità giudiziarie. La formula di garanzia reca infine la clausola solvatoria: "e non pertanto resta valido di diritto l'avvimento", oppure: "è obbligatorio fare secondo l'avvimento".

Nell'epoca romana la clausola di garanzia è simile a quella dell'epoca faraonica. Vi erano: a) la dichiarazione dell'obbligazione, alla quale il venditore restava tenuto; b) l'indicazione della pena nella quale egli sarebbe incorso in caso di trasgressione degli obblighi assunti.

a) Il venditore s'impegnava, in nome proprio ed in quello degli aventi causa, nonché in favore del compratore stesso, dei successori e ogni avente causa, a non molestare con nuove pretese. Nei contratti dei primi tre secoli si riscontra sempre la garanzia personale; nel quarto secolo essa scompare e vi si fa cenno della garanzia di evizione soltanto nei riguardi di attacchi da parte di terzi. A tal uopo il venditore dichiarava che la cosa era sua, perfettamente libera, non gravata da debiti né verso lo Stato, né verso privati, né da ipoteche o altri pesi. Talvolta si aggiungeva che essa non era data in prestito. Tale garanzia di evizione impegnava anche il venditore nella difesa del compratore in possibili procedimenti. A proposito della vendita di un camello i venditori dichiaravano: "Noi respingeremo o perseguiremo in giudizio, immediatamente ed a nostre proprie spese colui che eleverà pretese o molesterà il compratore relativamente al camello venduto, o all'una delle sue parti".

B) La clausola di garanzia di evizione dei contratti di età romana comprendeva pure il pagamento di una pena consistente nella maggior parte dei casi o nel rimborso del doppio prezzo o nella restituzione del prezzo (sum uniolia = con metà dell'intero del prezzo stesso). In alcuni contratti c'è pure l'aggiunta del pagamento degli accessori ed anche dei danni e delle spese. Qualche raro esempio fa vedere l'applicazione di una stipulatio duplae pattuita soltanto per le spese, oppure per il prezzo e le spese. Quest'ultimo caso appare in contrasto con la stipulatio duplae delle fonti romane, per la quale in nessun caso si sarebbe tenuto per di più del doppio del prezzo, e qualche volta la pena poteva essere minore.

La garanzia contro i vizi

a) Per gli schiavi. Era obbligo in diritto romano al creditore garantire, giusta il disposto dell'editto aedilium curulium per i vizi occulti degli schiavi e degli animali, che si vendessero sui mercati. Nei papiri egiziani tale dichiarazione trovasi per gli schiavi costantemente attestata. Vi si dice di uno schiavo venduto: sanum esse ex edicto. Oppure si assume la responsabilità per la sanitas ex edicto aedilium, per la iera nosos (l'epidissia), oppure per il erupton pathos = vitium latens ecc., ed anche per lo schiavo erratico e fuggitivo. Notevole è anche la frase calé airései = bonis conditionibus.

Nei papiri greco-egizi la responsabilità del venditore è soltanto per la iera nosos (l'epidissia) e l'epafé. In quest'ultimo vocabolo

si è discusso, per il fatto che da qualcuno fu inteso per marchio di punizione; da altri ancora per non redimibile, cioè non soggetto a rivendita da parte dei terzi, e questo per analogia al vocabolo anipafos, che indica lo stato di libertà dei beni da qualsiasi carico reale, ossia significa che questi beni sono esenti da diritti reali. Noi propendiamo per quest'ultimo significato. Ecco sicché l'espressione anapòrifon plin epafé cai iers nòsou è = a non redhibendum nisi ob manus iniectionem vel ob morbum comitialium (libbra).

B) Per gli animali. Per queste vendite non si assumeva nei contratti greco-egiziani responsabilità alcuna relativa ai vizi. Un animale vendevasi touto touto (talis qualis dei romani), in modo da non essere più restituito. Eccezionalmente in un papiro dicesi dell'animale che si vende ughies (sano) cai osinis (ed illeso).

L'azione delle "arrhae"

Delle arrhae si fa menzione nei papiri. Occorre vedere quali siano le funzioni nei contratti di compra. L'arrha nei contratti greco-egiziani ha la funzione di costituire una prova relativa alla perfezione del contratto. La somma rappresentata dalle arrhae era rilevante. Si hanno prove di arrhae di 500 draeme per un'obbligazione di 800; ma non si conosce nessuna legge regolante tale materia, sebbene in qualche papiro si faccia cenno di una legge che la regola. Le arrhae tendevano a fare ottenere al compratore, da parte del venditore, il fine di ricevere una sicurezza

nella redazione dell'atto di vendita. Se chi aveva ricevuto l'arrha si fosse pentito della convenzione costituente l'oggetto del futuro contratto e avesse voluto disdirlo, egli era tenuto a restituire la arrha in misura del doppio e pagare l'ammenda abituale (emision = metà di tutto il prezzo), e qualche volta anche gli interessi. Di più, essendo le arrhae irrevocabili, il venditore non poteva disdire il contratto prima di avere avuto offerto, da parte del compratore, il resto del prezzo pattuito.

Se poi l'esecuzione del contratto di vendita non aveva luogo per colpa del compratore, allora, come si rileva da qualche papiro superstite, egli perdeva le arrhae. Da tutto il che apparisce che l'entità delle arrhae nei contratti greco-egizi costituiva parte quasi sempre rilevante dell'intera somma convenuta come prezzo fra le parti, e forniva a queste un mezzo di disdetta (iur poenitendi) del contratto stesso.

Perfezione del contratto di vendita

La vendita si perfezionava mercè il pagamento del prezzo totale. Che la quietanza non era per sé stante, sibbene era ad essa congiunta la dichiarazione di vendita e la obbligazione delle garanzie.

Effetti della vendita

Erano il trasferimento in perpetuo della proprietà e la formula che seguiva immediata-

mente la quietanza era compresa a mezzo della frase cratin ou ai curiencin ecc. = essere pertanto padrone e signore ecc.

Trascrizione della vendita

È da vedere se il trasferimento della proprietà fosse opponibile da parte di terzi, ossia se nell'Egitto i contratti di compra-vendita dovessero essere resi pubblici.

A) Oggetti mobili. Per gli animali vediamo in alcuni contratti essere stabilito fra le parti che il compratore dovesse pure registrare il suo acquisto fatto. Ora si sa che nell'Egitto esistevano dei registri per gli animali. Ma ciò avveniva ai fini della tassa che ciascun possessore era tenuto a pagare. Quindi l'obbligo della registrazione aveva puri fini fiscali. Le variazioni in tutti i registri potevano essere fatte per ogni anno, prima del mese di chir (secondo mese del periodo invernale egiziano); dal che si deduce che poco importante era se per il resto dell'anno l'animale fosse o no sotto il nome del compratore. Come la trascrizione era obbligatoria nella vendita degli animali, si da desumersi che essa era pure per la vendita degli schiavi.

B) Immobili. Troppo oscure sono le notizie relative alle vendite immobiliari e ai loro effetti giuridici. La questione va collegata col funzionamento del catasto in Egitto (bibliothèque Ktésou = deposito dei registri della proprietà fondiaria). Può affermarsi che una alienazione dei beni

immobili non poteva definitivamente effettuarsi se le parti contraenti non avessero avvisato prima l'ufficio del catasto, inviando prima ai bibliothèques comunicazione, e più spesso un estratto del redigendo contratto, e di più domandando di autorizzare il locale graphion a provvedere alla registrazione. I bibliothèques controllavano la richiesta sui registri catastali e nel caso che le indicazioni concordassero, emettevano l'ordine relativo al graphion. In tal modo i contratti di vendita venivano completamente e definitivamente effettuati.

Le apografai (atti di vendita di immobili) venivano eseguite in un determinato tempo dell'anno; e ciò perché i controlli sui registri della proprietà potessero essere bene eseguiti e fosse evitato disordine nella tenuta dei registri stessi. Tali registri, e da tener presente, servivano per la determinazione dell'imposta fondiaria.

Può la funzione giuridica dei registri catastali di Egitto equipararsi a quella dei registri fondiari dei moderni ordinamenti catastali? È sicuro che detti registri fossero pubblici; i privati se ne servivano per le indicazioni precise nei contratti di vendita. Ma così, oltre a servire per le imposte fondiarie, servivano anche alla pubblicità dei rapporti della proprietà?

È da ritenere che essi non servissero ad attestare attribuzioni di proprietà. Potrebbe avvenire che un acquirente trascurasse detta trascrizione e che il primo proprietario

facesse una seconda vendita ad un terzo, il quale avesse la trascrizione. Ora non perciò questo ultimo poteva diventare il vero proprietario: faceva fede la data del primo contratto ed era giuridicamente valida. Pertanto non avviene in Egitto quel che oggi avviene nei diritti moderni, in quanto le vendite dei beni immobili da parte di terzi non sono opponibili quando non siano state rese pubbliche.
